



“NAVIGARE” INFORMATI

anno scolastico 2014/15



“Navigare” informati

ANNO SCOLASTICO 2014-2015

*Com'è ormai consuetudine, anche per quest'anno scolastico offriamo alla lettura degli operatori scolastici e ai nostri quadri sindacali una versione aggiornata di “**Navigare informati**”.*

Molte delle novità di cui diamo conto in queste pagine trovano la loro origine nel D.L.104/2013 che, recuperando nuove risorse economiche, ha dato un segnale positivo di ripresa di attenzione al nostro sistema formativo che ora dovrà trovare continuità negli anni successivi. Per maggiore completezza del quadro ordinamentale sono state inserite delle schede tematiche di diversa natura che comunque hanno ricadute sull'organizzazione didattica e organizzativa (welfare dello studente, Edilizia Scolastica, Fondi Strutturali Europei, etc.). Come da tempo sosteniamo, la mancanza di un Testo Unico aggiornato (l'ultimo risale al 1997) fa sì che i cambiamenti profondi e radicali di questi ultimi anni possano indurre interpretazioni errate, omissioni, incertezze e atteggiamenti arbitrari che non contribuiscono certo a creare quel clima operoso e propositivo che dovrebbe invece sostenere la qualità e l'efficacia del lavoro di una “comunità educante”.



Welfare studenti
Dispersione scolastica
Orientamento permanente
Edilizia Scolastica
Fondi Strutturali Europei
Libri di testo
Ora di Geografia
CPIA
CLIL
Apprendistato

2014/15, LE PRINCIPALI NOVITÀ

WELFARE DEGLI STUDENTI

Il capo I del decreto-legge 104/2013 prevede finanziamenti volti a favorire in particolare l'assegnazione di provvidenze per gli studenti maggiormente bisognosi e per l'accesso alle nuove tecnologie.

In particolare vengono disposti i seguenti finanziamenti:

- **100 milioni** per aumentare il Fondo per le borse di studio degli studenti universitari a partire dal 2014 e per gli anni successivi. Lo stanziamento è dunque **consolidato** e non temporaneo.
- **15 milioni** per l'anno 2014 per garantire ai capaci e meritevoli ma privi di mezzi il raggiungimento dei più alti livelli di istruzione. I fondi saranno assegnati sulla base di graduatorie regionali e serviranno per coprire spese di **trasporto e ristorazione**. Potranno accedere alle erogazioni gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.
- **15 milioni** spendibili subito per la connettività **wireless** nelle scuole secondarie, con priorità per quelle di secondo grado. Gli studenti potranno accedere a materiali didattici e contenuti digitali in modo rapido e senza costi.
- **6,6 milioni** (1,6 per il 2013 e 5 per il 2014) per potenziare da subito **l'orientamento** degli studenti della scuola secondaria di secondo grado. Sarà coinvolto nel processo l'intero corpo docente. Le attività eccedenti l'orario obbligatorio saranno opportunamente remunerate. L'orientamento dovrà partire già dal **quarto anno**. Le scuole dovranno inserire le loro proposte in merito sia nel piano dell'offerta formativa e sul proprio sito.

Con il decreto interministeriale prot. 184 del 21 febbraio 2014 è stata definita la ripartizione della somma di 15 milioni per l'attribuzione di contributi e benefici agli studenti delle scuole secondarie di I e II grado, ai quali possono accedere coloro che abbiano specifiche esigenze di servizi di trasporto e assistenza specialistica, con riferimento alle condizioni economiche accertate sulla base dell'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente).

MODIFICA DURATA PERMESSO DI SOGGIORNO STUDENTI STRANIERI

La durata del permesso di soggiorno per la frequenza a corsi di studio o per formazione non potrà essere inferiore al periodo di frequenza, anche pluriennale, di un corso di studio da svolgere presso istituzioni scolastiche, universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o per formazione debitamente certificata, fatta salva la verifica annuale di profitto secondo le previsioni del regolamento di attuazione. Il permesso può essere prolungato per ulteriori dodici mesi oltre il termine del percorso formativo compiuto.

ANAGRAFE DEGLI STUDENTI

L'articolo 13 del d.l. 104/2013 ha previsto un'integrazione delle anagrafi degli studenti al fine di realizzarne la piena e immediata operatività.

segue

segue

A tal fine si prevedeva che entro l'anno scolastico 2013/2014 le anagrafi regionali degli studenti e l'anagrafe nazionale degli studenti fossero integrate nel sistema nazionale delle anagrafi degli studenti del sistema educativo di istruzione e di formazione.

Le modalità di integrazione delle anagrafi avrebbero dovuto essere definite, prevedendo la funzione di coordinamento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3 comma 4, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ma non risulta ancora emanato alcun provvedimento in tal senso.

Le norme del d.l. 104 dispongono inoltre che, al fine di consentire il costante miglioramento dell'integrazione scolastica degli alunni disabili mediante l'assegnazione del personale docente di sostegno, le istituzioni scolastiche debbano trasmettere per via telematica alla banca dati dell'Anagrafe nazionale degli studenti le diagnosi funzionali, prive di elementi identificativi degli alunni. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definiti, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, i criteri e le modalità concernenti la possibilità di accesso ai predetti dati di natura sensibile e la sicurezza dei medesimi, assicurando nell'ambito dell'Anagrafe nazionale degli studenti la separazione tra la partizione contenente le diagnosi funzionali e gli altri dati.

EDILIZIA SCOLASTICA

Piano di edilizia scolastica

Il Governo ha avviato un piano di edilizia scolastica, composto da tre principali filoni, che coinvolgerà complessivamente 20.845 edifici scolastici per investimenti pari a 1.094.000.000 di euro.

Si tratta della costruzione di nuovi edifici scolastici o di rilevanti manutenzioni, grazie alla liberazione di risorse dei comuni dai vincoli del patto di stabilità per un valore di 244 milioni e al finanziamento per 510 milioni dal Fondo di sviluppo e coesione, dopo la delibera Cipe del 30 giugno, per interventi di messa in sicurezza, di decoro e piccola manutenzione.

Sblocco patto stabilità

Il piano prevede lo sblocco del patto di stabilità per 404 cantieri in corso o che stanno aprendo, con progetti dall'importo medio di un milione. Lo sblocco riguarda interventi di edilizia scolastica immediatamente cantierabili, finanziati completamente con fondi propri segnalati dai sindaci e che hanno infatti trovato accoglimento nei DPCM firmati, rispettivamente, il 13 e il 30 giugno 2014: i sindaci riceveranno la comunicazione dalla Ragioneria dello Stato secondo le procedure gestionali ordinarie di sblocco del patto per l'anno 2014 e 2015. Per gli altri sindaci che hanno chiesto finanziamenti o lo sblocco del patto per interventi che inizieranno nel 2015, si aprirà una nuova possibilità con il prossimo Documento programmatico di economia e finanza e con i mutui in fase di attivazione con oneri a totale carico dello Stato.

Finanziamento delle graduatorie e interventi di decoro

Con le delibere approvate dal Cipe il 30 giugno sono stati destinati complessivamente 510 milioni all'edilizia scolastica riprogrammando Fondi di Sviluppo e Coesione.

segue

segue

Di questa somma 400 milioni di euro sono stati destinati a interventi di messa in sicurezza ed agibilità delle scuole per un totale di 2.480 interventi del valore medio di circa 160.000 euro: interventi già resi ammissibili e presenti in graduatorie, che potranno partire terminato l'iter di registrazione delle delibere. Comuni e Province per acquisire i relativi finanziamenti dovranno aggiudicare gli appalti entro il 30 ottobre 2014, esaurendo i primi 1.635 interventi previsti dal DL "Fare". In seguito agli accertati ribassi d'asta, saranno finanziati altri 845 progetti previsti dal DDG 267 del MIUR.

Gli altri 110 milioni, abbinati a 40 milioni in capo al MIUR, finanzieranno gli interventi di piccola manutenzione, decoro e ripristino funzionale che interesseranno 7.801 plessi scolastici nel corso del 2014. Ulteriori 300 milioni sono in attesa di essere sbloccati nel 2015 e riguarderanno 10.160 plessi. In totale si tratta quindi di 17.961 interventi di piccola manutenzione.

COMUNI A TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA

DISPERSIONE SCOLASTICA

L'art.7 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, aveva previsto lo stanziamento di 3,6 milioni di euro per l'anno 2013 e di euro 11,4 milioni di euro per l'anno 2014 finalizzati ad attività di prevenzione della dispersione scolastica.

Il Decreto Ministeriale del 7 febbraio 2014 ha indetto un bando nazionale al fine di contrastare i fenomeni di dispersione scolastica con particolare riferimento alle aree a maggiore rischio di evasione dell'obbligo individuando termini e modalità per l'avvio di un programma di didattica integrativa e innovativa anche attraverso il prolungamento dell'orario scolastico nelle istituzioni di ogni ordine e grado da proseguire nell'anno scolastico 2014/2015.

Le istituzioni scolastiche interessate, così come le scuole capofila di reti di scuole, avrebbero dovuto presentare entro il 28 febbraio 2014 un progetto che prevedesse la partecipazione del contesto territoriale, una didattica complementare a quella della classe, la realizzazione all'interno di moduli didattici di percorsi personalizzati, la definizione di specifici percorsi in risposta ai bisogni degli studenti di recente immigrazione, la progettazione partecipata e condivisa con le famiglie.

Sono state previste due tipologie di azioni didattiche: la prima rivolta a gruppi composti da un massimo di dieci alunni ai quali dedicare percorsi sul recupero della strumentalità di base, la seconda rivolta a tutti gli alunni della scuola, con l'organizzazione di laboratori proponenti attività di tipo culturale, artistico, sportivo o ricreativo.

Per quanto riguarda gli istituti comprensivi (oltre ai circoli didattici e alle scuole secondarie di primo grado tuttora esistenti), si prevede che possano essere progettati interventi destinati a piccoli gruppi di alunni per almeno quattro ore a settimana; ciascun progetto, attivabile dagli istituti singolarmente o in rete, può disporre di un finanziamento che non potrà comunque eccedere l'importo complessivo lordo di 73.000 euro.

Per le scuole secondarie di secondo grado le azioni sono rivolte esclusivamente al biennio dell'obbligo e il finanziamento lordo complessivo è di massimo trentaseimila euro.

ORIENTAMENTO PERMANENTE - Linee guida nazionali

Il D.L. n. 104/2013, convertito con Legge n. 128/2013, ha previsto il rafforzamento delle attività di orientamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e un più stretto rapporto tra mondo del lavoro, scuola, università; per potenziare da subito **l'orientamento** degli studenti della scuola secondaria di secondo grado, con il coinvolgimento nel processo dell'intero corpo docente, sono stati stanziati **6,6 milioni** (1,6 per il 2013 e 5 per il 2014). Il nuovo orientamento dovrà partire già dal **quarto anno**. Le scuole dovranno inserire nel piano dell'offerta formativa le attività progettate e renderle note anche con la pubblicazione sul proprio sito.

Sulla scia delle nuove norme, il 21 febbraio 2014 sono state emanate le attese **Linee guida sull'orientamento permanente diretto alle scuole di ogni ordine e grado** che sostituiscono le precedenti linee guida, risalenti al 2009.

L'impianto delle **Linee guida** si fonda su alcuni elementi essenziali: in primo luogo l'orientamento non solo è volto a gestire la transizione tra scuola, formazione e lavoro, ma soprattutto *“assume un valore permanente nella vita di ogni persona, garantendone lo sviluppo ed il sostegno nei processi di scelta e di decisione, con l'obiettivo di promuovere l'occupazione attiva, la crescita economica e l'inclusione sociale”*; dunque un orientamento permanente che si affianca all'apprendimento permanente quale condizione indispensabile per agire in contesti in continua e rapida evoluzione sempre più complessi.

L'orientamento, a partire dal settore dell'infanzia, si articola in due direzioni fondamentali tra loro connesse: il nucleo essenziale è costituito dalla didattica orientativa, volta al conseguimento delle competenze orientative di base (*life skills*) e delle competenze di cittadinanza; ad essa si affiancano le azioni di accompagnamento e di consulenza orientativa, di sostegno alla progettualità individuale per potenziare competenze di monitoraggio e sviluppo in esperienze non curricolari.

Mentre la didattica orientativa è rivolta a tutti, le attività di accompagnamento sono realizzate in risposta a specifici bisogni dei singoli o dei gruppi

Le Linee guida introducono la figura del tutor dell'orientamento, da non confondere con il tutor previsto dal Dlgs.77/2005 nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro. **Per garantire la funzionalità e sistematicità dei processi, ogni istituto scolastico, a partire dalla scuola primaria, dovrà dotarsi di figure di sistema con il compito di organizzare e coordinare le attività di orientamento.** Queste figure potranno avvalersi di percorsi di arricchimento professionale anche con la partecipazione a *Master* promossi dalle Università in accordo con il Ministero

FONDI EUROPEI

Con il 2014 parte la programmazione 2014-2020 dei Fondi Strutturali Europei.

Il Programma Operativo Nazionale per l'Istruzione è esteso per il settennio a tutte le regioni d'Italia con risorse variabili a seconda delle aree territoriali considerate, privilegiando quelle che evidenziano un più forte disagio economico sociale. Pertanto sono previsti 2,1 mld per le Regioni Calabria, Sicilia, Puglia, Campania, Basilicata, 200 mln per Abruzzo, Molise, Sardegna (definite regioni “in transizione”) e 700 mln per le restanti Regioni.

Sono previste azioni di contrasto alla dispersione, all'innalzamento delle competenze chiave, al raccordo scuola-lavoro e azioni di formazione rivolte agli insegnanti.

Possono essere beneficiari del PON tutte le scuole pubbliche di ogni ordine e grado (comprese Scuole dell'Infanzia)

AUTONOMIA E SPERIMENTAZIONE

I provvedimenti fin qui adottati non hanno fatto venir meno l'efficacia delle disposizioni contenute nel DPR 8 marzo 1999, n. 275, col quale alle istituzioni scolastiche è stata conferita quell'autonomia didattica e organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, che la legge 3 del 2001 eleva a rango costituzionale. Essa viene esercitata attraverso la predisposizione, con la partecipazione di tutte le componenti operanti nella scuola, del Piano dell'offerta formativa (articolo 3), elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola, e la definizione, da parte del consiglio di circolo o di istituto, delle scelte generali di gestione e di amministrazione, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni, anche di fatto, dei genitori (per le scuole secondarie superiori, anche degli studenti). Il Piano, definito dal collegio dei docenti, è adottato dal consiglio di circolo o di istituto. Per quanto riguarda l'esercizio dell'autonomia didattica (articolo 4) le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni.

A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune attraverso:

- l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività;
- la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del curriculum obbligatorio di cui all'articolo 8, degli spazi orari residui;
- l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso;
- l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari.

Le istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 275/99, possono utilizzare una quota del curriculum nazionale (il cui limite è stato successivamente fissato al 20%) per introdurre discipline ed attività da esse liberamente scelte.

Nell'ambito dell'autonomia didattica possono essere programmati, anche sulla base degli interessi manifestati dagli alunni, percorsi formativi che coinvolgono più discipline e attività nonché insegnamenti in lingua straniera in attuazione di intese e accordi internazionali.

E' importante, infine, richiamare anche l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, regolamentata dall'articolo 6 del D.P.R. 275. Attraverso di essa, infatti, le istituzioni scolastiche hanno la possibilità di introdurre, in particolare, iniziative di innovazione metodologica e disciplinare che possono, se adeguatamente utilizzate, essere fatte valere per superare i vincoli posti dalle limitate risorse organiche disponibili.

ADEMPIMENTI E PREROGATIVE

L'inizio dell'anno scolastico è caratterizzato, per quanto riguarda l'attività degli organi collegiali, dall'adozione di importanti delibere.

CONSIGLIO DI CIRCOLO/ISTITUTO

- Adozione del Piano dell'offerta formativa predisposto dal Collegio dei docenti.
- Adozione degli eventuali adattamenti del calendario scolastico in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni a norma dell'articolo 138, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
- Eventuale verifica dei criteri per la formazione delle classi e di assegnazione ad esse dei docenti.

COLLEGIO DEI DOCENTI

- Elaborazione definitiva del Piano dell'offerta formativa, da sottoporre all'adozione del Consiglio di circolo/istituto (art. 3, comma 3, del D.P.R. 275/1999).
- Definizione dei criteri di svolgimento delle attività collegiali, con eventuale articolazione del collegio in commissioni, dipartimenti e gruppi di progetto.
- Adozione, su proposta del dirigente scolastico, del piano annuale delle attività (art. 28, comma 4, del CCNL del 29 novembre 2007).
- Individuazione degli ambiti di pertinenza delle funzioni strumentali e dei relativi carichi di lavoro. Definizione dei relativi criteri di assegnazione.
- Formulazione di proposte al dirigente scolastico in merito ai criteri sulla base dei quali effettuare l'assegnazione dei docenti alle classi (art. 7, comma 2, lettera b) del D.L.vo 297/1994).
- Promozione di iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o dell'istituto (art. 7, comma 2, lettera g) del D.L.vo 297/1994).

All'interno di questi adempimenti istituzionali si dovrà tenere conto delle norme vigenti, a partire dalla legge 53/2003 fino ai più recenti regolamenti entrati in vigore, in applicazione dei decreti-legge 112/2008 e 137/2008.

COMPITI DELLE RSU

In concomitanza con l'avvio dell'anno scolastico il dirigente scolastico deve formalizzare alla delegazione sindacale, composta dalla Rappresentanza sindacale unitaria (RSU) e dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 29 novembre 2007, una proposta di contratto integrativo di istituto per regolamentare le seguenti materie, indicate dall'articolo 6 del predetto CCNL:

- modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;
- criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. Ritorni pomeridiani;

- criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge sulla regolamentazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali;
- attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori al personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari;
- criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.



LE SEZIONI PRIMAVERA

In premessa ad una ricognizione dei diversi percorsi che compongono la struttura del nostro ordinamento scolastico, dedichiamo un capitolo all'esperienza delle sezioni primavera, le quali rappresentano una modalità di offerta socio-educativa che, come più volte ribadito, pur agendo in un rapporto di collaborazione con la scuola dell'infanzia, mantiene rispetto ad essa un profilo nettamente distinto. È dunque opportuno chiarirne le modalità applicative e vigilare sul rigoroso rispetto delle norme che presiedono a questa tipologia di servizio, specie con riferimento alle prescrizioni di carattere organizzativo, per evitare interpretazioni improprie in base alle quali talvolta si tende a travalicare quanto le norme stesse prevedono, anche in riferimento alle modalità di utilizzo del personale.

L'offerta socio-educativa è stata sancita con l'accordo quadro del 14 giugno 2007 in Conferenza Unificata Stato Regioni, tra il Ministro della Pubblica Istruzione, il Ministro delle Politiche per la Famiglia, il Ministro della Solidarietà Sociale, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane, in applicazione dei commi 630 e 1259 della L. 26/12/06 n. 296 (Legge finanziaria per il 2007) e vede il suo proseguimento con l'accordo-quadro del 1° agosto 2013 che ha validità biennale.

In sede di Conferenza Unificata sono stati individuati criteri e modalità di attuazione di un servizio socio-educativo che riveste ancora carattere sperimentale.

I soggetti gestori, Comuni, Amministrazione Scolastica Statale e Scuole Paritarie per poter accedere ai finanziamenti, dovranno garantire alti livelli qualitativi, nel rispetto della normativa Regionale e Nazionale, e dovranno indicare, alla luce delle migliori esperienze realizzate, alcuni criteri di qualità per la sperimentazione della nuova offerta:

- la presenza di locali idonei sotto il profilo funzionale e della sicurezza, rispettosi delle norme vigenti in materia, e che rispondano alle diverse esigenze dei bambini (accoglienza, riposo, gioco, alimentazione, cura della persona, ecc.);
- l'allestimento con arredi e materiali in grado di qualificare l'ambiente educativo come contesto di vita, di relazione, di apprendimento;
- specificità del progetto di continuità educativa come progettualità di raccordo/continuità e connessione dei processi educativi attraverso forme innovative con le strutture educative afferenti dedicate ai bambini 0-6 anni anche attraverso specifiche forme di aggiornamento del personale;
- un orario di funzionamento flessibile che prevede un modulo orario compreso tra le cinque e le otto ore giornaliere;
- una dimensione contenuta del gruppo "omogeneo" di età, che può variare tra i 15 ed i 20 bambini in base al modello educativo ed organizzativo adottato;
- un rapporto numerico insegnanti-bambini definito nel rispetto delle leggi regionali vigenti, che sia non superiore a 1:10,
- la predisposizione di specifiche forme di aggiornamento per il personale impegnato nei progetti sperimentali;
- l'allestimento di un programma di consulenza, assistenza tecnica, coordinamento pedagogico, monitoraggio e valutazione, che garantisca la completa affidabilità sotto il profilo educativo del nuovo servizio avviato.

È importante sottolineare che il personale docente e ausiliario della scuola dell'Infanzia Statale non può essere utilizzato nei nuovi servizi, come chiaramente ribadito nelle "FAQ" ministeriali a suo tempo emanate.

Per il funzionamento delle sezioni primavera gli Uffici scolastici regionali e le Regioni stipulano apposite intese, sentite le ANCI regionali. Le intese regionali sono definite di norma in tempo utile per attivare la programmazione e le procedure di ammissione dei progetti, in caso di mancata sottoscrizione dell'intesa regionale, la programmazione e la gestione del servizio è rimessa alla competenza dell'Ufficio scolastico regionale.

Previsti nel bilancio di previsione 2014-2015 dello Stato circa 13 milioni di Euro per l'attivazione di un numero di sezioni pari agli anni precedenti.



LA SCUOLA DELL'INFANZIA

Accesso

Possono essere iscritti alle scuole dell'infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre 2014 il terzo anno di età.

L'art. 2 del Decreto Legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004, che prevedeva l'accesso alla scuola dell'infanzia dei bambini e delle bambine che avrebbero compiuto i 3 anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, era stato abrogato dalla Legge 296 del 27/12/06 (Legge finanziaria 2007).

Con il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, di revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione e successive circolari sulle iscrizioni, viene ripristinata la facoltà di chiedere l'iscrizione anticipata dei bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile pur richiamando precise condizioni di fattibilità, che devono essere accertate secondo quanto previsto dal Regolamento, e cioè:

- disponibilità dei posti;
- accertamento dell'avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa;
- disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
- valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza.

Per l'attuazione degli anticipi i Direttori degli Uffici scolastici regionali, coadiuvati dai propri uffici territoriali, definiranno intese con le Amministrazioni comunali interessate.

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2013.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 92 del 9 marzo 2011 ha annullato il comma 6 dell'articolo 2 del D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009, dichiarando non essere di competenza dello Stato la composizione delle sezioni della scuola dell'infanzia con un numero di iscritti inferiore a quello previsto in via ordinaria, situate in comuni montani, in piccole isole e in piccoli comuni, appartenenti a comunità prive di strutture educative per la prima infanzia.

Orario di funzionamento

Le disposizioni del Decreto legislativo 59/2004, per quanto riguarda i limiti minimi e massimi delle ore annue (875-1700) rimangono **tassative**.

Per quanto riguarda l'orario di funzionamento, di norma, le scuole dell'infanzia funzionano per 40 ore settimanali (mediamente otto ore giornaliere) e con assegnazione di due docenti per sezione.

A richiesta delle famiglie, i bambini possono frequentare le attività educative soltanto al mattino per un orario di 25 ore ovvero avvalersi di un tempo-scuola più ampio, fino ad un massimo di 50 ore settimanali ma sempre nel rispetto del limite orario.

Indicazioni nazionali per il curriculum

Con il D.M. 254/2012 sono state definitivamente approvate le Indicazioni nazionali per il Curriculum della Scuola dell'Infanzia e del Primo Ciclo.

Il testo definitivo delle Indicazioni è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 5 febbraio 2013 e la loro attuazione definitiva decorre dal 1° settembre 2013.

Per quanto riguarda la scuola dell'infanzia vengono individuate le seguenti priorità:

- dialogare e collaborare con le famiglie e con le altre istituzioni per attuare in modo concreto un'autentica centralità educativa del bambino;
- proporre un ambiente educativo capace di offrire possibili risposte al bisogno di cura e di apprendimento;
- realizzare un progetto educativo che renda concreta l'irrinunciabilità delle diverse dimensioni della formazione: sensoriale, corporea, artistico-espressiva, intellettuale, psicologica, etica, sociale;
- fare della scuola un luogo significativo per interventi compensativi finalizzati alla piena attuazione delle pari opportunità.

“Nella Scuola dell’Infanzia i traguardi per lo sviluppo delle competenze suggeriscono all’insegnante orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare piste di lavoro per organizzare attività svolte a promuovere la competenza, che a quella età va intesa in modo globale e unitario”.

Con la circolare n. 22 del 26 agosto 2013 sono state diramate le “misure di accompagnamento” che hanno previsto per l’anno scolastico 2013/2014 una serie di attività, primi adempimenti e scadenze, fornendo così un adeguato supporto all’impegno pluriennale delle scuole, che prevede:

- una fase di informazione, formazione, riflessione e confronto tra i nuovi contenuti e le pratiche didattiche,
- una fase di formazione e di ricerca rivolta a gruppi limitati di docenti in grado poi di svolgere funzioni di animazione, promozione, ricerca didattica in forma di laboratorio con sperimentazione didattiche sul campo ben delimitate;
- una fase di documentazione degli esiti così come la condivisione delle innovazioni più significative.
- E’ previsto entro settembre 2014 un rapporto informativo sulle attività svolte, monitoraggio, documentazione e diffusione dei materiali.

Sezioni

Il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81, dispone che le sezioni di scuola dell'infanzia siano costituite, di norma, salvo il caso di sezioni nelle quali siano inseriti bambini in situazione di handicap, con un numero di bambini non inferiore a 18 e non superiore a 26.

Collegio dei docenti della scuola dell'infanzia

Le questioni riguardanti la scuola dell'infanzia devono essere trattate, in ossequio a quanto disposto dall'articolo 3 dell'O.M. 267 del 4 agosto 1995, riguardante la disciplina degli istituti comprensivi di scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di I grado, dall'apposita sezione nella quale deve essere articolato il collegio dei docenti unico.

In tale sede, quindi, devono essere adottate le deliberazioni riguardanti il funzionamento delle sezioni di scuola dell'infanzia, che riguardano il modello organizzativo (40 ore, fino a 50 o per il solo turno antimeridiano), fornendo indicazioni alle famiglie sulle risorse disponibili per la realizzazione del tempo scuola (disponibilità di locali idonei, mensa, trasporto, nonché le condizioni e le modalità di ingresso).

La delibera riguardante l'inserimento dei bambini anticipatori deve prevedere almeno tre condizioni:

- disponibilità dei posti,
- accertamento dell'avvenuto esaurimento di eventuali liste d'attesa,
- disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni.

Il Collegio pertanto determina le condizioni e i tempi di inserimento dei bambini anticipatori a garanzia dell'efficacia per i bambini stessi e della funzionalità dell'organizzazione didattica.



LA SCUOLA PRIMARIA

Obbligo scolastico e anticipi

Sono iscritti alla scuola primaria, le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento. Possono, altresì, essere iscritti alla scuola primaria, su richiesta delle famiglie, le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile dell'anno successivo. A tale riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori o gli esercenti la patria potestà possono avvalersi anche delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell'infanzia frequentate dai proprio figli.

Orario di funzionamento

Con l'anno scolastico 2014/2015 trova piena applicazione la modifica ordinamentale prevista dall'art. 4 del Regolamento sul Primo Ciclo approvato con DPR del 20 marzo 2009, n. 89

Tutte le classi funzioneranno secondo le differenti articolazioni dell'orario scolastico settimanale a 24, 27, nei limiti delle risorse dell'organico assegnato; è previsto altresì il modello delle 40 ore, corrispondente al tempo pieno.

Questi i possibili modelli:

- 27 ore, corrispondenti all'orario di insegnamento settimanale di cui all'art. 7, comma 1 del Decreto Legislativo 19 febbraio 2004 n. 59, con esclusione delle attività opzionali facoltative di cui al comma 2 del medesimo articolo e senza compresenze;
- 40 ore settimanali, corrispondenti al modello di tempo pieno e senza compresenze, assicurando comunque l'assistenza alla mensa.
- Il modello del tempo scuola definito in 24 ore settimanali può essere attivato solo in presenza di un numero di richieste tale da consentire la costituzione di una classe.
- Eventuali economie derivanti dalle scelte del modello orario di 24 ore settimanali o dalla mancata effettuazione dell'intero orario da parte del docente della classe, per effetto dell'impiego del docente di religione e/o del docente specialista di lingua inglese, possono concorrere ad ampliare l'offerta formativa della scuola fino a 30 ore.

Ogni singola istituzione scolastica, all'atto dell'iscrizione, mette a disposizione delle famiglie il proprio Piano dell'offerta formativa (P.O.F.) recante le articolazioni e le scansioni dell'orario settimanale delle lezioni e delle attività (inclusa l'eventuale distribuzione dei rientri pomeridiani) e la disponibilità dei servizi di mensa, secondo quanto previsto dall'art. 4 del D.P.R. n.89/2009.

Formazione della classi

In applicazione dei DD.PP.RR. 81/2009 e 89/2009, i criteri per la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale docente della scuola primaria, avvengono secondo i seguenti principi generali:

- le classi di scuola primaria sono di norma costituite con un numero di alunni non inferiore a 15 e non superiore a 26, elevabile fino a 27 qualora residuino resti. Le pluriclassi sono costituite da non meno di 8 e non più di 18 alunni;
- il tempo pieno viene confermato nei limiti dell'organico determinato per l'anno scolastico 2008/2009. Possono disporsi eventuali incrementi subordinatamente ad una verifica

preventiva da parte del MIUR di concerto con il MEF, della sussistenza di economie aggiuntive realizzate per effetto degli interventi definiti con il regolamento;

- nelle scuole nelle quali si svolgono anche attività di tempo pieno, il numero complessivo delle classi è determinato sulla base del totale degli alunni iscritti. Successivamente si procede alla definizione del numero delle classi a tempo pieno sulla base delle richieste delle famiglie. Qualora il numero delle domande di tempo pieno ecceda la ricettività di posti/alunno delle classi da formare, spetta ai consigli di istituto l'indicazione dei criteri di ammissione.

Nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche possono essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con un numero di alunni inferiore al numero minimo previsto al comma 1 e comunque non inferiore a 10 alunni.

Dotazione organica

La dotazione organica della scuola primaria è stata complessivamente determinata in ragione di 27 ore settimanali

Si prevede l'utilizzo anche nella scuola primaria degli "spezzoni orario", che, unitamente alle ore residue dalla costituzione di altri posti (compresi quelli riguardanti l'insegnamento dell'inglese), e attività, concorrono alla formazione di posti interi (organico di diritto) nell'ambito della stessa istituzione scolastica. Una volta effettuata tale operazione, qualora nell'istituzione scolastica residuino almeno 12 ore, le stesse possono essere "arrotondate" a posto intero (devono essere arrotondate a posto intero per riassorbire l'eventuale soprannumerario), sempre rimanendo nel limite della dotazione regionale assegnata. Qualora le ore residue siano in numero inferiore a 12, le stesse dovranno essere trattate e calcolate in organico di fatto.

Ovviamente, le risorse di organico devono essere utilizzate prioritariamente per il mantenimento dei modelli orari in atto nella scuola e assicurare a tutti gli alunni la continuità dell'orario delle lezioni seguite nell'anno precedente.

Tempo pieno

Come previsto dal Regolamento sul primo ciclo, a livello nazionale rimane confermato, per le classi a tempo pieno, il numero dei posti attivati complessivamente per l'anno scolastico 2009/2010. Le classi a tempo pieno sono attivate, a richiesta delle famiglie, sulla base di specifico progetto formativo integrato e delle disponibilità di organico assegnate all'istituto, nonché in presenza delle necessarie strutture e servizi. Per la determinazione dell'organico di dette classi è confermata l'assegnazione di due docenti per classe, eventualmente coadiuvati da insegnanti di religione cattolica e di inglese in possesso dei relativi titoli o requisiti. Le maggiori disponibilità di orario derivanti dalla presenza di due docenti per classe, rispetto alle 40 ore del modello di tempo pieno, rientrano nell'organico d'istituto.

Le quattro ore residue dalle 44 ore settimanali per classe, sono utilizzate per la costituzione dell'organico di istituto, e quindi potranno essere utilizzate per l'ampliamento del tempo scuola sulla base delle richieste delle famiglie, nonché per la realizzazione di altre attività volte a potenziare l'offerta formativa.

Lingua straniera

L'insegnamento della lingua inglese è impartito obbligatoriamente per un'ora alla settimana nella prima classe, per due ore nella seconda classe e per tre ore alla settimana nelle rimanenti tre classi. L'insegnamento della lingua straniera deve essere impartito dai docenti della classe in possesso dei requisiti o da altro docente facente parte dell'organico di istituto sempre in possesso dei requisiti. Solo per le ore di insegnamento di lingua straniera che non sia stato possibile coprire attivando tale procedura possono essere istituiti posti da assegnare a docenti specialisti, nel limite del contingente regionale. Di regola viene costituito un posto ogni 7 o 8 classi con 18 ore di insegnamento. Gli insegnanti attualmente non specializzati sono obbligati a partecipare ad appositi corsi triennali di formazione linguistica, secondo le modalità definite dal relativo piano di formazione.

Adozione libri di testo

Con nota prot. 2581 del 9 aprile 2014 sono state fornite alle scuole indicazioni in merito alle modalità di adozione dei libri di testo per l'anno scolastico 2014/2015. In considerazione delle novità introdotte da alcuni provvedimenti legislativi, la nota riassume l'intero quadro normativo a cui le istituzioni scolastiche devono attenersi.

Scelta dei testi scolastici (art. 6, comma 1, decreto-legge n. 104/2013)

Il collegio dei docenti può adottare, con formale delibera, libri di testo oppure strumenti alternativi, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, con l'ordinamento scolastico e con il limite di spesa stabilito per ciascuna classe di corso.

Abolizione vincolo pluriennale di adozione (art. 11, legge n. 221/2012)

Il vincolo temporale di adozione dei testi scolastici (5 anni per la scuola primaria) così come il vincolo quinquennale di immodificabilità dei contenuti dei testi sono abrogati a decorrere dalle adozioni per l'anno scolastico 2014/2015.

In caso di nuove adozioni, i collegi dei docenti adottano libri nelle versioni digitali o miste, previste nell'allegato al decreto ministeriale n. 781/2013 (versione cartacea accompagnata da contenuti digitali integrativi; versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi; versione digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi).

Testi consigliati (art. 6, comma 2, legge n. 128/2013)

I testi consigliati possono essere indicati dal collegio dei docenti solo nel caso in cui rivestano carattere monografico o di approfondimento delle discipline di riferimento. I libri di testo non rientrano tra i testi consigliati. Rientra, invece, tra i testi consigliati l'eventuale adozione di singoli contenuti digitali integrativi ovvero la loro adozione in forma disgiunta dal libro di testo.

Dotazioni librerie gratuite per la scuola primaria

La dotazione libraria della scuola primaria viene fornita gratuitamente a tutti gli alunni attraverso la consegna di cedole librerie ed è configurata come segue: nella prima classe è previsto il libro della prima classe e il libro di lingua inglese; nella seconda classe e nella terza il Sussidiario e il libro di lingua inglese; nella quarta e quinta classe il Sussidiario dei linguaggi, il Sussidiario delle discipline e il libro di lingua inglese. Quanto all'insegnamento della religione cattolica, per gli alunni che intendano avvalersene, i libri di testo gratuiti per la scuola primaria sono rispettivamente per le classi I, II, III (volume 1°), per le classi IV e V (volume 2°).

I prezzi di copertina dei testi scolastici per la scuola primaria sono determinati secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 609 del 7 agosto 2014.

Docente “unico” o “prevalente”?

Il Regolamento sul primo ciclo ha introdotto, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 4 del decreto-legge 137/2008, la figura del “maestro unico”. E' opportuno ribadire che la discussione sulla sua possibile inderogabilità (cioè sulla necessità per le scuole di adeguarsi a tale modello) ha trovato una risposta chiara nella delibera con la quale la Corte dei conti ha posto il visto di registrazione al decreto del Presidente della Repubblica con cui è stato approvato il regolamento.

La Corte dei Conti, infatti, ha registrato, con deliberazione depositata il 2 luglio 2009, il regolamento relativo all'ordinamento del primo ciclo di istruzione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2009 (D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89).

Tale deliberazione conteneva, fra l'altro, un rilievo secondo il quale il provvedimento, imponendo il maestro unico come modello da adottare, confliggeva con quanto prescritto dal D.P.R. 275/1999 circa la competenza esclusiva delle istituzioni scolastiche in materia di organizzazione didattica.

Dalle giustificazioni con cui il MIUR risponde a tale rilievo, emerge una importante indicazione, che conferma la tesi sempre sostenuta dalla CISL Scuola: l'Amministrazione infatti afferma che *«il modello del docente unico ... viene sì indicato come modello da privilegiare nell'ambito delle possibili articolazioni del tempo-scuola, ma pur sempre “tenuto conto della richiesta delle famiglie e nel rispetto dell'autonomia scolastica”»*.

In sostanza – conclude l'Amministrazione nella risposta al rilievo – l'indicazione del modello non avrebbe alcun carattere prescrittivo, lasciando piena libertà alle scuole di strutturare orari e assetti didattico-organizzativi secondo la propria programmazione e valutazione. Il modello in questione potrà, quindi essere “prevalente” ma certo non può risultare “unico”, a fronte della libertà delle scuole di esercitare la propria autonomia, garantita anche in sede costituzionale.

Indicazioni nazionali per il curriculum (in attuazione dal 1° settembre 2013)

Le indicazioni nazionali per il curriculum riguardanti il primo ciclo sottolineano le finalità della scuola primaria volte a promuovere l'alfabetizzazione di base attraverso l'acquisizione dei linguaggi e dei codici che costituiscono la nostra cultura ma in un orizzonte allargato alle altre culture e all'uso consapevole dei media.

Sono indicati in modo puntuale gli obiettivi di apprendimento per ciascuna disciplina al termine della classe terza e della classe quinta e i traguardi per lo sviluppo delle competenze anche questi per ciascuna disciplina al termine della scuola primaria.

Nella Scuola Primaria costituiscono priorità irrinunciabili:

- a) assicurare al termine della scuola primaria l'apertura ai valori della cittadinanza e al senso della storicità e della fenomenologia sociale;
- b) garantire, pur nel rispetto dell'unitarietà del percorso di crescita e di formazione, un coerente livello delle competenze in italiano, in matematica, in inglese e in scienze, in modo da consentire all'alunno di padroneggiare teoricamente e praticamente le relative conoscenze.

Valutazione degli apprendimenti

Il regolamento sulla valutazione degli alunni, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 28 maggio 2009, è stato pubblicato sulla G.U. n. 191 del 19 agosto 2009 (D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122), ed è entrato in vigore il giorno successivo.

Il provvedimento dispone, per quanto riguarda la scuola primaria, che la valutazione periodica e finale degli apprendimenti sia effettuata dal docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe, mediante l'attribuzione di voti espressi in decimi e illustrata con giudizio analitico.

I voti numerici attribuiti, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 137/2008, convertito in Legge 169/08, nella valutazione periodica e finale, sono riportati anche in lettere nei documenti di valutazione degli alunni, adottati dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

Il regolamento dispone che l'ammissione o la non ammissione alla classe successiva, in sede di scrutinio conclusivo dell'anno scolastico, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, è deliberata secondo le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge, senza fare alcuna distinzione tra la scuola primaria e la secondaria di primo grado.

Ma nella scuola primaria non esiste – come specificato dallo stesso regolamento – un organo deliberante in materia che effettui uno scrutinio: è, quindi, evidente che la norma in questione prevede un adempimento che nella scuola primaria non può essere attuato.

In ogni caso il decreto-legge 137, convertito in Legge 169/08, dispone all'articolo 3, comma 1-bis, che nella scuola primaria i docenti possono non ammettere l'alunno alla classe successiva, con decisione assunta all'unanimità solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione di cui al comma 2 ed a trasmettere quest'ultimo alla famiglia dell'alunno. Anche questa disposizione è indifferenziata e propone per la scuola primaria le stesse perplessità applicative appena evidenziate.

Anche per questo ordine di scuola l'art. 8 del regolamento prevede la certificazione delle competenze, come disposto dall'art. 3 della legge 169/2008, richiamando l'art. 8 del D.L.vo n. 59 del 2004. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e ricerca, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono adottati i modelli per le certificazioni relative alle competenze acquisite dagli alunni dei diversi gradi e ordini d'istruzione e si provvede ad armonizzare i modelli stessi alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 137, convertito in Legge 169/08, ed a quelle del regolamento.

E' legittimo continuare a chiedersi come si possa certificare una competenza con voti decimali.

La valutazione dell'insegnamento della **religione cattolica** resta disciplinata dall'articolo 309 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico, fatte salve eventuali modifiche all'intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121.

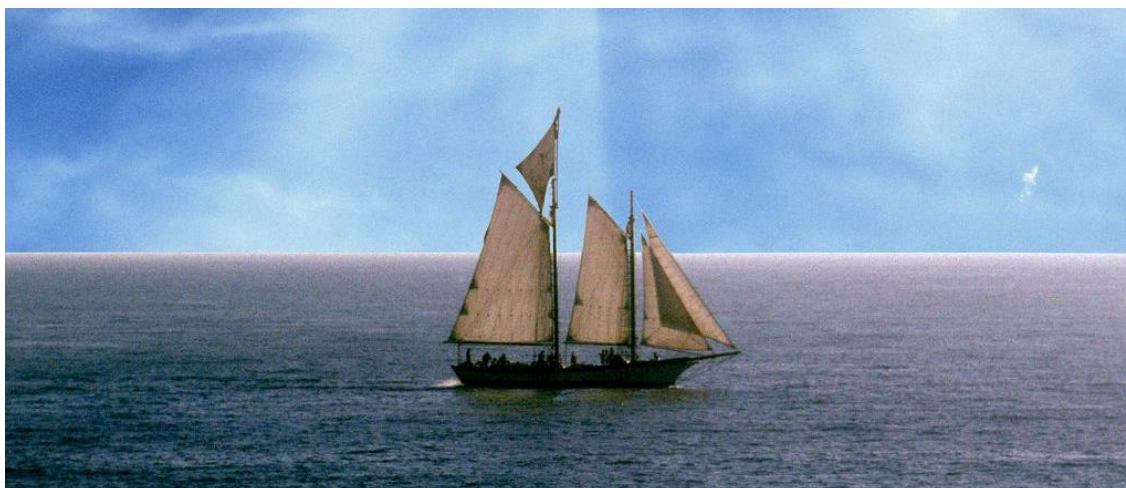
I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell'articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto. Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.

La valutazione del comportamento degli alunni, ai sensi degli articoli 8, comma 1, e 11, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 del decreto-legge, è espressa nella scuola primaria dal docente, ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe, attraverso un giudizio, formulato secondo le modalità deliberate dal collegio dei docenti, riportato nel documento di valutazione.

Adempimenti del collegio dei docenti

In una situazione resa problematica dai numerosi cambiamenti intervenuti, sarà compito del Collegio dei docenti definire criteri di salvaguardia e tutela della qualità dell'azione didattica, come:

- garantire la continuità nelle classi successive;
- evitare per quanto possibile la frammentazione degli orari e quindi il proliferare di spezzoni;
- attivare sperimentazioni di nuovi modelli organizzativi (art. 6 del 275/99);
- individuare specifiche competenze dei docenti per l'attivazione di laboratori;
- attivare progetti per lo sviluppo e il recupero rivolti anche a studenti extracomunitari.



LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

La scuola secondaria di I° grado è regolata dall'art. 5 del Regolamento sul primo ciclo approvato con D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 89.

Per l'anno scolastico 2014/2015 devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di primo grado gli alunni che abbiano conseguito la promozione o l'idoneità a tale classe.

Anche negli istituti comprensivi è richiesta la domanda di iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di primo grado per gli alunni che hanno frequentato nella stessa istituzione la classe quinta della scuola primaria.

Articolazione oraria

Il Regolamento sul primo ciclo, dispone, all'articolo 5, che l'orario annuale delle lezioni sia di 990 ore, corrispondente a 29 ore settimanali, più 33 ore annuali destinate ad attività di approfondimento riferita agli insegnamenti di materie letterarie. Nel tempo prolungato il monte ore viene determinato mediamente in 36 ore settimanali, elevabili eccezionalmente a 40, comprensive delle ore dedicate agli insegnamenti e alle attività e al tempo dedicato alla mensa.

Gli orari così definiti sono comprensivi della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica.

Tempo prolungato

Le classi a "tempo prolungato" sono autorizzate, come prevede l'articolo 5, comma 3, del Regolamento, nei limiti della dotazione organica assegnata e tenendo conto delle esigenze formative globalmente accertate, per un orario settimanale di insegnamenti e attività di 36 ore, fermo restando che la consistenza oraria media di organico è di 38 ore settimanali. In via eccezionale, può essere autorizzato un orario settimanale fino ad un massimo di 40 ore solo in presenza di una richiesta maggioritaria delle famiglie, utilizzando le due ore di approfondimento delle discipline a disposizione della scuola.

Costituzione classi

Il Regolamento recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica, prevede che le classi prime siano costituite di norma con non meno di 18 e non più di 27 alunni, elevabili fino a 28 qualora residuino eventuali resti. Si procede alla formazione di un'unica classe prima quando il numero degli alunni iscritti non supera le 30 unità.

Si costituisce un numero di classi seconde e terze pari a quello delle prime e seconde di provenienza, sempreché il numero medio di alunni per classe sia pari o superiore a 20 unità.

Nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche possono essere costituite classi non al di sotto di 10 alunni.

Assetto organico e ore di approfondimento

Il quadro orario delle discipline è previsto dall'art. 5 del citato Regolamento, approvato con DPR n. 89/2009, l'assetto organico della scuola secondaria di I grado, sia per le classi a tempo normale che per le classi a tempo prolungato, è definito secondo i criteri fissati dal D.M. n. 37 del 26 marzo 2009. Fermo restando che le ore di approfondimento concorrono alla costituzione delle cattedre, va evitato che le cattedre stesse, siano costituite con il solo

contributo orario relativo all'approfondimento in materie letterarie, come precisato nella nota prot. n. 9583 del 27.10.2010.

	settimanale	annuale
Italiano, Storia, Geografia	9	297
Attività di approfondimento in materie letterarie	1	33
Matematica e scienze	6	198
Tecnologia	2	66
Inglese	3	99
Seconda lingua comunitari	2	66
Arte e immagine	2	66
Scienze motorie e sportive	2	66
Musica	2	66
Religione cattolica	2	66

L'insegnamento di «Cittadinanza e Costituzione», previsto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 169 del 2008, è inserito nell'area disciplinare storico-geografica.

L'insegnamento della **tecnologia**, prima rientrante nell'area disciplinare "Matematica, scienze e tecnologia", è stato ricondotto ad insegnamento autonomo ed affidato all'insegnante di tecnologia (già educazione tecnica), con orario settimanale di due ore.

La composizione delle cattedre è stata stabilita dal D.M. n. 37 del 26 marzo 2009:

MATERIE O GRUPPI DI MATERIE	CONDIZIONI PER L'ISTITUZIONE DELLA CATTEDRA.
1) Italiano, storia e geografia	Nove ore settimanali per classe - Una cattedra e nove ore per ogni corso. Tre cattedre ogni due corsi. In fase residuale, per il completamento della cattedra possono essere utilizzate le ore di approfondimento in materie letterarie (18 ore settimanali).
2) Matematica e scienze	Sei ore settimanali per classe – Una cattedra per ogni corso, ovvero ogni tre classi (18 ore settimanali).
3) Tecnologia	Due ore settimanali per classe – Una cattedra ogni tre corsi, ovvero ogni nove classi (18 ore settimanali).
4) Lingua straniera inglese	Tre ore settimanali per classe – Una cattedra ogni due corsi, ovvero ogni sei classi (18 ore settimanali).
5) Seconda lingua comunitaria	Due ore settimanali per classe – Una cattedra ogni tre corsi, ovvero ogni nove classi (18 ore settimanali).
6) Arte e immagine	Due ore settimanali per classe – Una cattedra ogni tre corsi, ovvero ogni nove classi (18 ore settimanali).
7) Musica	Due ore settimanali per classe – Una cattedra ogni tre corsi, ovvero ogni nove classi (18 ore settimanali).
8) Scienze motorie e sportive	Due ore settimanali per classe – Una cattedra ogni tre corsi, ovvero ogni nove classi (18 ore settimanali).

9) Religione cattolica	Un'ora settimanale di lezione per classe – una cattedra ogni 18 classi.
10) Approfondimenti	Un'ora settimanale di approfondimento in materie letterarie – non costituisce cattedra - Contribuisce alla formazione di cattedra interne in fase residuale sia con classi a tempo normale che a tempo prolungato.
11) Strumento musicale	Sei ore settimanali per classe o gruppo di alunni per ognuno dei quattro strumenti. Un posto per ogni corso (18 ore settimanali) per ciascuno dei quattro strumenti. Con l'obbligo d'insegnamento nelle classi di un corso completo.

Il quadro orario settimanale delle attività e delle discipline delle classi a tempo prolungato della scuola secondaria di I grado, definito tenendo conto dei nuovi piani di studio è così determinato:

Discipline o gruppi di discipline	I classe	II classe	III classe
Italiano, Storia, Geografia	15	15	15
Matematica e Scienze	9	9	9
Tecnologia	2	2	2
Inglese	3	3	3
Seconda lingua comunitaria	2	2	2
Arte e immagine	2	2	2
Scienze motoria e sportive	2	2	2
Musica	2	2	2
Religione cattolica	1	1	1
Approfondimento di discipline a scelta delle scuole	1/2	1/2	1/2
Totale orario settimanale	39/40	39/40	39/40

Tenendo conto del quadro orario settimanale delle discipline come sopra definito la composizione delle cattedre delle classi a tempo prolungato della scuola secondaria di I grado, è così stabilita:

MATERIE O GRUPPI DI MATERIE	CONDIZIONI PER L'ISTITUZIONE DELLA CATTEDRA
1) Italiano, storia e geografia	Quindici ore settimanali per classe. Cinque cattedre ogni due corsi. (due cattedre 15+3 – 2 cattedre 12+6 – 1 cattedra 9+9) In fase residuale, per il completamento delle cattedre possono essere utilizzate le ore di approfondimento in materie letterarie, a scelta delle scuole del tempo prolungato, spezzoni orario del tempo normale (18 ore settimanali), anche di altre scuole.
2) Matematica e scienze	Nove ore settimanali per classe – Una cattedra per ogni due classi del corso (18 ore settimanali).
3) Tecnologia	Due ore settimanali per classe – Una cattedra ogni tre corsi, ovvero ogni nove classi (18 ore settimanali).

4) Lingua straniera inglese	Tre ore settimanali per classe – Una cattedra ogni due corsi, ovvero ogni nove classi (18 ore settimanali).
5) Seconda lingua comunitaria	Due ore settimanali per classe – Una cattedra ogni tre corsi, ovvero ogni nove classi (18 ore settimanali).
6) Arte e immagine	Due ore settimanali per classe – Una cattedra ogni tre corsi, ovvero ogni nove classi (18 ore settimanali).
7) Musica	Due ore settimanali per classe – Una cattedra ogni tre corsi, ovvero ogni nove classi (18 ore settimanali).
8) Scienze motorie e sportive	Due ore settimanali per classe – Una cattedra ogni tre corsi, ovvero ogni nove classi (18 ore settimanali).
9) Religione cattolica	Un'ora settimanale di lezione per classe – una cattedre ogni 18 classi.
10) Approfondimenti	<i>Una o due ore settimanali di approfondimento su discipline scelte dalle scuole - non costituisce cattedra – Contribuiscono, alla costituzione di cattedre interne e/o esterne all'istituzione scolastica, già in organico di diritto.</i>

Strumento musicale

Nei corsi a indirizzo musicale, autorizzati e funzionanti ai sensi dei decreti ministeriali 3-8-1979 e 13-2-1996, ricondotti a ordinamento a decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 dall'art. 11 comma 9 della legge 3 maggio 1999 n. 124, l'insegnamento di strumento musicale costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione musicale, previsto dall'art. 165 del decreto legislativo 16-4-1994 n. 297, nell'ambito della programmazione educativo-didattica dei consigli di classe e del collegio dei docenti.

Nel caso in cui l'insegnamento dello strumento sia stato attivato in scuole in cui funzionino solo corsi a tempo prolungato, le due ore (da 38 a 40 ore) di approfondimento che normalmente le scuole possono scegliere nella loro autonomia, vanno destinate, in un corso completo, allo strumento musicale.

Seconda lingua comunitaria

L'offerta della seconda lingua comunitaria deve tener conto della presenza di docenti con contratto a tempo indeterminato nella scuola; eventuali richieste di trasformazione delle cattedre della seconda lingua comunitaria possono essere accolte dagli Uffici scolastici regionali qualora risultino prive di titolare, non vi siano nella provincia docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in attesa di sede definitiva o in soprannumero e, comunque, non si determinino situazioni di soprannumerarietà. (C.M.n.25/2012)

Indicazioni Nazionali per il Curricolo

Anche per la Scuola secondaria di 1° Grado il testo delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo prevede obiettivi di apprendimento da conseguire al termine della classe terza e traguardi per lo sviluppo delle competenze in ciascuna disciplina.

Nell'indicare la necessità di favorire una più approfondita padronanza delle discipline e un'articolata organizzazione delle conoscenze si tracciano percorsi per sviluppare competenze più ampie e trasversali che rappresentano condizione essenziale per la piena realizzazione personale e

per "la partecipazione attiva alla vita sociale, orientate ai valori della convivenza civile e del bene comune"

Adozione libri di testo

Il collegio dei docenti (**art. 6, comma 1, decreto-legge n. 104/2013**) può adottare, con formale delibera, libri di testo oppure strumenti alternativi, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, con l'ordinamento scolastico e con il limite di spesa stabilito per ciascuna classe di corso.

Abolizione vincolo pluriennale di adozione (art. 11, legge n. 221/2012)

Il vincolo temporale di adozione dei testi scolastici (6 anni per la scuola secondaria di primo e di secondo grado) così come il vincolo quinquennale di immodificabilità dei contenuti dei testi sono abrogati a decorrere dalle adozioni per l'anno scolastico 2014/2015. Pertanto, anche nella prospettiva di limitare, per quanto possibile, i costi a carico delle famiglie, i collegi dei docenti possono confermare i testi scolastici già in uso, oppure possono procedere a nuove adozioni per le classi prime della scuola secondaria di primo grado.

In caso di nuove adozioni, i collegi dei docenti adottano libri nelle versioni digitali o miste, previste nell'allegato al decreto ministeriale n. 781/2013 (versione cartacea accompagnata da contenuti digitali integrativi; versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi; versione digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi).

Testi consigliati (art. 6, comma 2, legge n. 128/2013)

I testi consigliati possono essere indicati dal collegio dei docenti solo nel caso in cui rivestano carattere monografico o di approfondimento delle discipline di riferimento. I libri di testo non rientrano tra i testi consigliati. Rientra, invece, tra i testi consigliati l'eventuale adozione di singoli contenuti digitali integrativi ovvero la loro adozione in forma disgiunta dal libro di testo.

Riduzione tetti di spesa scuola secondaria (DM n. 781/2013)

Il tetto di spesa definito per le classi prime di scuola secondaria di primo grado e per le classi prime e terze di scuola secondaria di secondo grado viene ridotto del 10 per cento, rispetto a quanto sarà definito con apposito decreto, rivalutando, per l'effetto inflattivo, i tetti di spesa individuati per le adozioni dell'anno scolastico 2012/2013 (DM n. 43/2012), solo se tutti i testi adottati per la classe sono di nuova adozione e realizzati nella versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità mista di tipo b – punto 2 dell'allegato al decreto ministeriale n. 781/2013).

Il tetto di spesa definito per le classi prime di scuola secondaria di primo grado e per le classi prime e terze di scuola secondaria di secondo grado viene ridotto del 30 per cento, rispetto a quanto sarà definito con apposito decreto, rivalutando, per l'effetto inflattivo, i tetti di spesa individuati per le adozioni dell'anno scolastico 2012/2013 (DM n. 43/2012), solo se tutti i testi adottati per la classe sono di nuova adozione e realizzati nella versione digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità digitale di tipo c – punto 2 dell'allegato al decreto ministeriale n. 781/2013).

Eventuali sforamenti degli importi relativi ai tetti di spesa della dotazione libraria obbligatoria delle classi di scuola secondaria di primo e di secondo grado debbono essere contenuti entro il limite massimo del 10 per cento (rientra in tale fattispecie l'adozione di testi per discipline di nuova istituzione). In tal caso le delibere di adozione dei testi scolastici debbono essere adeguatamente motivate da parte del Collegio dei docenti e approvate dal Consiglio di istituto.

Realizzazione diretta di materiale didattico digitale (art. 6, c. 1, legge n. 128/2013)

La norma prevede che "nel termine di un triennio, a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, gli istituti scolastici possono elaborare il materiale didattico digitale per specifiche discipline da

utilizzare come libri di testo e strumenti didattici per la disciplina di riferimento; l'elaborazione di ogni prodotto è affidata ad un docente supervisore che garantisce, anche avvalendosi di altri docenti, la qualità dell'opera sotto il profilo scientifico e didattico, in collaborazione con gli studenti delle proprie classi in orario curriculare nel corso dell'anno scolastico. L'opera didattica è registrata con licenza che consenta la condivisione e la distribuzione gratuite e successivamente inviata, entro la fine dell'anno scolastico, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e resa disponibile a tutte le scuole statali, anche adoperando piattaforme digitali già preesistenti prodotte da reti nazionali di istituti scolastici e nell'ambito di progetti pilota del Piano Nazionale Scuola Digitale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'azione Editoria Digitale Scolastica".

Al fine di supportare le istituzioni scolastiche nel processo di elaborazione dei materiali e degli strumenti didattici digitali da realizzare nel corso dell'anno 2014/2015, il Ministero emanerà specifiche linee guida contenenti le indicazioni per la elaborazione dei materiali.

Le deliberazioni di adozione dei libri di testo sono trasmesse per via telematica all'Associazione Italiana Editori.

Inoltre, sono pubblicate all'albo e sul sito web delle istituzioni scolastiche nonché sul portale ministeriale "Scuola in chiaro", suddividendo i libri tra obbligatori e consigliati (questi ultimi senza vincolo di acquisto da parte delle famiglie degli studenti).

Valutazione

Le norme in materia di valutazione degli alunni, introdotte dall'articolo 3 del decreto-legge 137/2008, convertito in Legge 169/08, e sancite dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, hanno disposto che dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite nonché la valutazione dell'esame finale del ciclo sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi. L'ammissione alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, è prevista per gli studenti che ottengono, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline compreso il voto di comportamento (DPR.122/2009).

L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno. Conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi.

I voti numerici attribuiti, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge, nella valutazione periodica e finale, sono riportati anche in lettere nei documenti di valutazione degli alunni, adottati dalle istituzioni scolastiche.

Nella scuola secondaria di primo grado la valutazione con voto numerico espresso in decimi riguarda anche l'insegnamento dello strumento musicale nei corsi ricondotti ad ordinamento.

La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico, fatte salve eventuali modifiche all'intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121.

I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri di cui all'articolo 314, comma 2 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto.

Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.

Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva è comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione di cui al comma 2 e a trasmettere quest'ultimo alla famiglia dell'alunno.

La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno scolastico.

Nella scuola secondaria di primo grado, fermo restando la frequenza richiesta dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2004 e successive modificazioni, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa.

L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo.

Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.

Valutazione del comportamento degli alunni

La valutazione del comportamento degli studenti nella scuola secondaria di primo grado è espressa in decimi.

- La valutazione espressa dal consiglio di classe si riferisce a tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e le attività di carattere educativo posti in essere al di fuori di essa.
- L'attribuzione di un voto inferiore a sei decimi, in presenza di comportamenti di particolare e oggettiva gravità, comporta l'automatica non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del ciclo di studi.
- Il consiglio di classe può attribuire una valutazione insufficiente in condotta soltanto in presenza di sanzioni disciplinari che comportino l'allontanamento dalla scuola superiore a 15 giorni e per quegli alunni che a seguito di tali sanzioni non abbiano dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel loro percorso di crescita e di maturazione.
- Le scuole sono tenute a curare con particolare attenzione sia l'elaborazione del Patto educativo di corresponsabilità, sia l'informazione tempestiva e il coinvolgimento attivo delle famiglie in merito alla condotta dei propri figli.

Esame di stato conclusivo del Primo Ciclo

Con la circolare n. 48 del 31 maggio 2012, sono state date indicazioni permanenti sulle modalità di svolgimento dell'esame di stato conclusivo del Primo Ciclo.

Ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

L'ammissione all'esame degli alunni interni, previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico (art. 3, c. 2, DPR n. 122/2009), è disposta, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, nei confronti dell'alunno che ha conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline (valutate queste con un unico voto) e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Il giudizio di idoneità è espresso in decimi, considerando il percorso scolastico complessivo compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado. In caso di valutazione negativa, viene espresso un giudizio di non ammissione all'esame medesimo, senza attribuzione di voto.

La decisione relativa all'ammissione agli esami appartiene al consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico (o da un suo delegato), a garanzia della uniformità dei giudizi sia all'interno della classe, sia nell'ambito di tutto l'istituto.

L'esito della valutazione è pubblicato all'albo dell'Istituto.

L'esame di Stato si svolge in un'unica sessione, con possibilità di prove suppletive per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi. Le prove suppletive devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.

Con nota prot.n.3587 del 3 giugno 2014 sono state date indicazioni per quanto riguarda gli alunni con DSA e sulla utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici, prevedendo anche tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento delle prove scritte.

Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per gli alunni con DSA.

La prova scritta a carattere nazionale si svolge in sessione ordinaria e suppletiva secondo quanto disposto dall'annuale ordinanza sul calendario scolastico nazionale.

Il giorno stabilito per la prova nazionale è interamente dedicato al suo svolgimento. Le prove scritte a carattere non nazionale possono tenersi in una data precedente o successiva (ovvero in parte prima e in parte dopo).

Di quanto sopra terranno conto il dirigente scolastico nel fissare, sentito il collegio dei docenti, il calendario delle prove scritte a carattere non nazionale e il presidente della commissione nel definire, nella seduta di insediamento, il diario dei colloqui.

Le prove scritte per l'esame di Stato al termine del primo ciclo continuano a riguardare, come per il passato, l'italiano, la matematica e le lingue straniere.

Per gli alunni con disabilità sono predisposte prove di esame, comprensive della prova a carattere nazionale INVALSI, specifiche per gli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

La prova scritta a carattere nazionale è volta a verificare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli studenti nelle discipline di studio individuate appositamente da specifica direttiva ministeriale. I testi relativi alla suddetta prova sono scelti dal Ministro, tra quelli predisposti dall'INVALSI, e inviati alle istituzioni scolastiche interessate.

Il colloquio pluridisciplinare, condotto collegialmente alla presenza dell'intera sottocommissione esaminatrice, verte sulle discipline di insegnamento dell'ultimo anno (escluso l'insegnamento della religione cattolica), consentendo a tutte le discipline di avere giusta considerazione.

L'esito dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo "è espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale

di maturazione raggiunti dall'alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi.

Adempimenti Collegio dei docenti

La disciplina delle ore di approfondimento deve essere contenuta nel POF pertanto il collegio deve definire i criteri per la loro effettuazione.

Il collegio dovrà poi definire i criteri generali per individuare le possibili deroghe al compimento delle ore annuali di lezione da parte degli alunni, che serviranno come "linee guida" ai consigli di classe all'atto della valutazione finale.

E' evidente che queste delibere vanno ad aggiungersi a tutte le altre previste in premessa per tutti gli ordini di Scuola.



LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Obbligo d'istruzione

Dall'anno scolastico 2010/2011 ha trovato definitiva applicazione, superata la fase sperimentale, l'innalzamento dell'obbligo d'istruzione introdotto dai commi 622-624 dell'art. 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006.

L'obbligo d'istruzione è assolto nei primi due anni della scuola secondaria di 2° grado e presso le strutture formative accreditate dalle regioni.

L'introduzione dell'obbligo si colloca nel quadro delle norme vigenti sul diritto/dovere all'istruzione e alla formazione, in base alle quali nessun giovane può interrompere il proprio percorso formativo senza aver conseguito un titolo di studio o almeno una qualifica professionale entro il 18° anno di età.

Il regolamento attuativo (DM n. 139 del 22.8.2007) congiuntamente al Documento tecnico con i due allegati, il primo riferito agli assi culturali, il secondo concernente le competenze chiave di cittadinanza e le Linee Guida emanate il 27 dicembre 2007, costituiscono i riferimenti normativi dell'obbligo di istruzione.

Il documento tecnico richiama innanzitutto la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, con la quale gli Stati membri dell'Unione sono stati invitati a sviluppare strategie volte ad assicurare che:

- l'istruzione e la formazione iniziali offrano a tutti i giovani gli strumenti per sviluppare le competenze chiave a un livello tale che li preparino alla vita adulta e costituiscano la base per ulteriori occasioni di apprendimento, come pure per la vita lavorativa;
- si tenga debitamente conto di quei giovani che, a causa di svantaggi educativi determinati da circostanze personali, sociali, culturali o economiche, hanno bisogno di un sostegno particolare per realizzare le loro potenzialità;
- gli adulti siano in grado di sviluppare e aggiornare le loro competenze chiave in tutto il corso della vita, con un'attenzione particolare per i gruppi di destinatari riconosciuti prioritari nel contesto nazionale, regionale e/o locale.

La legislazione italiana ha stabilito:

- che l'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età;
- che l'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore.

L'elevamento dell'obbligo di istruzione a dieci anni intende favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale. L'elevamento dell'obbligo di istruzione offre anche strumenti per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e formativa.

Certificazione delle competenze

Con il Decreto Ministeriale n. 9 del 27 gennaio 2010 è stato adottato il modello di certificazione dei saperi e delle competenze acquisiti dagli studenti al termine dell'obbligo di istruzione.

Il modello di certificazione è compilato per tutti gli studenti a conclusione dello scrutinio finale delle seconde classi della scuola secondaria di secondo grado di ogni tipo, ordine e indirizzo ed è rilasciato a richiesta degli interessati. Per coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età è rilasciato d'ufficio.

Le strutture formative accreditate dalle Regioni, che realizzano i percorsi di istruzione e formazione professionale, finalizzati all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, utilizzeranno il modello di certificazione sulla base delle linee guida che saranno adottate dalle Regioni.

La valutazione delle competenze da certificare è prevista dall'art. 4, comma 3 del regolamento emanato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 139 del 22 agosto 2007 ed è effettuata dai consigli di classe per tutte le competenze elencate nel modello di certificato.

I consigli di classe a seguito della valutazione condotta collegialmente sulla base delle proposte dei singoli insegnanti, utilizzeranno le valutazioni effettuate nel percorso di istruzione in modo che la certificazione descriva l'acquisizione delle competenze di base.

ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO, TIPOLOGIE DI PERCORSO

I tre regolamenti di riordino della Scuola secondaria di Secondo Grado sono entrati in vigore il 16 giugno 2010, dopo la loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2010 e dopo la registrazione da parte della Corte dei Conti avvenuta il 1° giugno.

Il regolamento di riordino degli Istituti professionali è contenuto nel DPR 15 marzo 2010, n. 87, quello di riordino degli istituti Tecnici nel DPR 15 marzo 2010, n. 88 e il regolamento di riordino dei licei nel DPR 15 marzo 2010, n. 89.

Le modifiche ordinamentali, organizzative e didattiche contenute nei regolamenti hanno trovato applicazione dal 1° settembre 2010 a cominciare dalle sole classi prime. Con l'anno scolastico 2014/2015 il riordino va a regime.

Gli istituti di secondo grado acquisiscono la denominazione di licei se costituiti da soli percorsi liceali, di istituti tecnici se costituiti da soli percorsi del settore economico e del settore tecnologico dell'istruzione tecnica, di istituti professionali se costituiti da soli percorsi del settore servizi e del settore industria ed artigianato dell'istruzione professionale. Gli istituti nei quali sono presenti ordini di studio diversi, solo in presenza della necessaria delibera regionale, (ad es. percorsi di istituto tecnico e percorsi di istituto professionale e di licei o di sezioni di liceo Musicale e coreutico) assumono la denominazione di "istituti di istruzione secondaria superiore".

Formazione classi

Nelle istituzioni scolastiche in cui sono presenti istituti di diverso ordine (es. percorsi di istituto tecnico e di istituto professionale e di licei) o sezioni di liceo musicale e coreutico, le classi prime si determinano separatamente per ogni istituto di diverso ordine o sezione di liceo musicale e coreutico, secondo quanto stabilito dall'art. 18, comma 3, del citato DPR n. 81/2009. Negli altri casi il numero delle classi prime si ricava tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi presenti nell'istruzione tecnica, nell'istruzione professionale e nei diversi percorsi liceali.

Per le classi iniziali del secondo biennio continua ad applicarsi l'attuale normativa, sicché il numero delle classi viene definito tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dalla distribuzione degli stessi tra i diversi indirizzi, e/o articolazioni o opzioni.

Le classi prime di sezioni staccate e scuole coordinate, funzionanti con un solo corso, sono costituite con un numero di alunni di norma non inferiore a 25. E' consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purché tali classi siano formate con un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di minore consistenza consti di almeno 12 alunni.

Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle classi di provenienza degli alunni, purché il numero medio di alunni per classe non sia inferiore a 22; in caso contrario si procede alla ricomposizione delle classi secondo i criteri indicati all'articolo 16 del Regolamento sul dimensionamento delle rete scolastica approvato con DPR n. 81 del 20 marzo 2009.

Le classi terminali sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi funzionanti nell'anno scolastico in corso, al fine di garantire la necessaria continuità didattica nella fase finale del corso di studi, purché gli alunni siano almeno 10 per classe.

Classi di concorso

In attesa dell'emanazione del regolamento relativo alle nuove classi di concorso, per la determinazione dell'organico di diritto vengono confermate, le classi di concorso di cui al D.M. n. 39 del 30 gennaio 1998, e successive modifiche e integrazioni.

Gli insegnamenti che confluiscono in più classi di concorso del vecchio ordinamento devono essere considerati "atipici".

Insegnamento di geografia generale tecnici e professionali

Il decreto 104/2013 ha inoltre previsto (art. 5, comma 1) che i quadri orari dei percorsi di studio relativi agli istituti tecnici e professionali siano integrati, nelle classi del primo biennio, da un'ora di insegnamento di geografia generale ed economica, laddove non sia già previsto l'insegnamento di geografia. L'ora è stata inserita automaticamente nelle classi del primo anno ma le istituzioni scolastiche, nell'esercizio della propria autonomia, potranno scegliere in quale delle due classi del biennio farla impartire.

L'ora aggiuntiva di geografia generale ed economica ha uno specifico finanziamento previsto dal citato art.5, comma 1, e la somma degli spezzoni orari rapportata a posti interi deve essere considerata ai fini della costituzione di posti aggiuntivi, in quanto non ricompresi nella dotazione organica assegnata per l'a.s. 2014-2015 a ciascuna regione.

Insegnamento in modalità CLIL

Con la nota n.4969 dello scorso 25 luglio 2014 il MIUR ha emanato norme transitorie riguardanti l'avvio in ordinamento dell'insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera secondo la metodologia CLIL nel terzo, quarto, quinto anno dei Licei Linguistici e nel quinto anno dei Licei e degli Istituti tecnici. Viene precisato che l'introduzione delle nuove modalità, dal 2014/2015, sarà **graduale** e che in fase di prima applicazione, essendo ancora in corso le attività di formazione sia in ambito linguistico che metodologico, può trovare impiego nella didattica della disciplina veicolata in lingua straniera anche il docente in possesso di una competenza linguistica di Livello B2 del Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue. L'obiettivo, sia negli Istituti Tecnici che nei Licei, è di destinare alla modalità CLIL il 50% del monte ore della DNL veicolata in

lingua straniera. Sarà il collegio dei docenti, nella sua autonomia, a scegliere tale disciplina, nell'area di indirizzo del quinto anno, in base ai criteri definiti e alle risorse disponibili, coinvolgendo anche gli insegnanti tecnico-pratici che stanno frequentando i corsi di formazione CLIL con implementazione di una didattica fortemente laboratoriale.

Nei casi di totale indisponibilità di docenti, si raccomanda lo sviluppo di progetti interdisciplinari in lingua straniera nell'ambito del POF e comunque di percorsi CLIL facilitati dalla conoscenza e condivisione tra i docenti di buone pratiche nazionali con l'utilizzo di tecnologie multimediali.

Le nuove modalità di svolgimento **dell'Esame di Stato** riguarderanno nell'anno scolastico 2014/2015 le classi quinte dei licei ed istituti tecnici.

Qualora la DNL veicolata in lingua straniera costituisca materia oggetto di seconda prova scritta, stante il carattere nazionale di tale prova essa **non potrà** essere svolta nella lingua straniera. Invece la Disciplina Non Linguistica veicolata in lingua straniera costituirà oggetto d'esame nella terza prova scritta e nella prova orale. Per la terza prova la Commissione terrà conto delle modalità con le quali l'insegnamento di una DNL è stato attivato, secondo le risultanze del documento del Consiglio di classe. Per la prova orale il colloquio **potrà** accertare anche in lingua straniera le competenze disciplinari acquisite.

Sarà il Dirigente Scolastico ad individuare i docenti con le più elevate competenze sia linguistiche sia metodologiche e a favorire attività ed iniziative di mobilità e scambi di docenti e studenti anche attraverso progetti finanziati con i fondi europei. Sarà invece il Collegio dei Docenti a definire i criteri per l'individuazione delle discipline, come già detto, mentre compito dei Dipartimenti e dei Consigli di Classe sarà quello di operare in stretta sinergia e di supporto.

Agli Uffici Scolastici Regionali è affidato il compito di coordinare le attività delle reti di scuole, anche con interventi formativi.

Adozione libri di testo

Il collegio dei docenti (**art. 6, comma 1, decreto-legge n. 104/2013**) può adottare, con formale delibera, libri di testo oppure strumenti alternativi, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, con l'ordinamento scolastico e con il limite di spesa stabilito per ciascuna classe di corso.

Abolizione vincolo pluriennale di adozione (art. 11, legge n. 221/2012)

Il vincolo temporale di adozione dei testi scolastici (6 anni per la scuola secondaria di primo e di secondo grado) così come il vincolo quinquennale di immodificabilità dei contenuti dei testi sono abrogati a decorrere dalle adozioni per l'anno scolastico 2014/2015. Pertanto, anche nella prospettiva di limitare, per quanto possibile, i costi a carico delle famiglie, i collegi dei docenti possono confermare i testi scolastici già in uso, oppure possono procedere a nuove adozioni per le classi prime della scuola secondaria di primo grado.

In caso di nuove adozioni, i collegi dei docenti adottano libri nelle versioni digitali o miste, previste nell'allegato al decreto ministeriale n. 781/2013 (versione cartacea accompagnata da contenuti digitali integrativi; versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi; versione digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi).

Testi consigliati (art. 6, comma 2, legge n. 128/2013)

I testi consigliati possono essere indicati dal collegio dei docenti solo nel caso in cui rivestano carattere monografico o di approfondimento delle discipline di riferimento. I libri di testo non rientrano tra i testi consigliati. Rientra, invece, tra i testi consigliati l'eventuale adozione di singoli contenuti digitali integrativi ovvero la loro adozione in forma disgiunta dal libro di testo.

Riduzione tetti di spesa scuola secondaria (DM n. 781/2013)

Il tetto di spesa definito per le classi prime di scuola secondaria di primo grado e per le classi prime e terze di scuola secondaria di secondo grado viene ridotto del 10 per cento, rispetto a quanto sarà definito con apposito decreto, rivalutando, per l'effetto inflattivo, i tetti di spesa individuati per le adozioni dell'anno scolastico 2012/2013 (DM n. 43/2012), solo se tutti i testi adottati per la classe sono di nuova adozione e realizzati nella versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità mista di tipo b – punto 2 dell'allegato al decreto ministeriale n. 781/2013).

Il tetto di spesa definito per le classi prime di scuola secondaria di primo grado e per le classi prime e terze di scuola secondaria di secondo grado viene ridotto del 30 per cento, rispetto a quanto sarà definito con apposito decreto, rivalutando, per l'effetto inflattivo, i tetti di spesa individuati per le adozioni dell'anno scolastico 2012/2013 (DM n. 43/2012), solo se tutti i testi adottati per la classe sono di nuova adozione e realizzati nella versione digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità digitale di tipo c – punto 2 dell'allegato al decreto ministeriale n. 781/2013).

Eventuali sforamenti degli importi relativi ai tetti di spesa della dotazione libraria obbligatoria delle classi di scuola secondaria di primo e di secondo grado debbono essere contenuti entro il limite massimo del 10 per cento (rientra in tale fattispecie l'adozione di testi per discipline di nuova istituzione). In tal caso le delibere di adozione dei testi scolastici debbono essere adeguatamente motivate da parte del Collegio dei docenti e approvate dal Consiglio di istituto.

Realizzazione diretta di materiale didattico digitale (art. 6, c. 1, legge n. 128/2013)

La norma prevede che "nel termine di un triennio, a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, gli istituti scolastici possono elaborare il materiale didattico digitale per specifiche discipline da utilizzare come libri di testo e strumenti didattici per la disciplina di riferimento; l'elaborazione di ogni prodotto è affidata ad un docente supervisore che garantisce, anche avvalendosi di altri docenti, la qualità dell'opera sotto il profilo scientifico e didattico, in collaborazione con gli studenti delle proprie classi in orario curriculare nel corso dell'anno scolastico. L'opera didattica è registrata con licenza che consenta la condivisione e la distribuzione gratuite e successivamente inviata, entro la fine dell'anno scolastico, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e resa disponibile a tutte le scuole statali, anche adoperando piattaforme digitali già preesistenti prodotte da reti nazionali di istituti scolastici e nell'ambito di progetti pilota del Piano Nazionale Scuola Digitale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'azione Editoria Digitale Scolastica".

Al fine di supportare le istituzioni scolastiche nel processo di elaborazione dei materiali e degli strumenti didattici digitali da realizzare nel corso dell'anno 2014/2015, il Ministero emanerà specifiche linee guida contenenti le indicazioni per la elaborazione dei materiali.

Le deliberazioni di adozione dei libri di testo sono trasmesse per via telematica all'Associazione Italiana Editori.

Inoltre, sono pubblicate all'albo e sul sito web delle istituzioni scolastiche nonché sul portale ministeriale "Scuola in chiaro", suddividendo i libri tra obbligatori e consigliati (questi ultimi senza vincolo di acquisto da parte delle famiglie degli studenti).

Valutazione

Vengono ammessi dal Consiglio di classe, alla classe successiva gli alunni che conseguono un voto non inferiore a sei decimi in ogni disciplina di studio e comportamento.

Per gli alunni che non conseguono la sufficienza lo scrutinio è sospeso e rinviato.

Esami di stato

La tornata degli esami di stato del 2014 è l'ultima che si realizza sulla base della normativa di cui alla legge 425/97, infatti dall'anno scolastico 2014/2015 va a regime l'ultimo anno del riordino avviato in tutte le scuole secondarie di secondo grado.

Le indicazioni nazionali per i Licei, le Linee guida degli istituti tecnici e quelle degli Istituti Professionali indicano per la fine del quinto anno risultati diversi e si ispirano a insegnamenti/apprendimenti finalizzati all'acquisizione di competenze. E' quindi possibile che vi siano cambiamenti; in ogni caso l'ordinanza ministeriale n.37 del 19 maggio 2014 ha dettato istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado.

Sono ammessi all'esame di Stato: gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultima classe e che, nello scrutinio finale, conseguano una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi (articolo 6, comma 1, D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122).

La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale (art. 1, comma 2 del D.P.R. n. 122/2009), pertanto la valutazione degli alunni in sede di scrutinio finale è effettuata dal consiglio di classe. In caso di parità, prevale il voto del Presidente, ai sensi dell'art. 79, comma 4 del R.D. 4-5-1925, n. 653 e dell'art. 37, comma 3 D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297.

Le deliberazioni del Consiglio di classe di non ammissione all'esame devono essere puntualmente motivate.

Gli alunni certificati con disabilità, che hanno seguito un percorso didattico individualizzato differenziato (P.E.I.), ai sensi dell'articolo 15, comma 4, dell'O.M. 21 maggio 2001, n. 90, sono valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico, relativi unicamente allo svolgimento di tale piano.

A partire dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione sul comportamento concorre alla determinazione del credito scolastico. Essa comporta, se inferiore a sei decimi, la non ammissione all'esame di Stato.

Ai sensi dell'articolo 14, comma 7 del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, *"ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato"*.



I LICEI

Il Regolamento recante “revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei” prevede che il nuovo modello dei licei parta gradualmente, coinvolgendo a partire dall’anno scolastico 2010-2011 le prime classi. Il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico e delle scienze umane.

Il **Liceo artistico**, si articola a partire dal secondo biennio nei seguenti indirizzi:

- arti figurative
- architettura, ambiente
- design
- audiovisivo, multimedia
- grafica
- scenografia

Liceo scientifico. Può essere attivata l’opzione “scienze applicate”.

Liceo delle scienze umane. Le scuole potranno attivare l’opzione economico-sociale in cui saranno approfonditi i nessi e le interazioni fra le scienze giuridiche, economiche, sociali e storiche.

Articolazione oraria

In tutti i licei sono previste 27 ore settimanali nel primo biennio e 30 nel secondo biennio e nel 5° anno, ad eccezione del classico (31 ore negli ultimi tre anni), dell’artistico (massimo 35), musicale e coreutico (32), perché questi ultimi prevedono materie pratiche ed esercitazioni.

Entrano a regime le sperimentazioni che hanno coinvolto gli istituti d’arte, i percorsi musicali, i vecchi istituti magistrali e le sperimentazioni scientifico tecnologiche e linguistiche, queste ultime nate dall’esperienza delle scuole non statali, private o degli enti locali.

Nuove articolazioni del collegio dei docenti

È possibile costituire in ogni scuola dipartimenti disciplinari, che riuniscono i docenti di uno stesso ambito disciplinare, per sostenere la didattica, la ricerca, la progettazione dei percorsi.

È possibile dotarsi di un comitato scientifico composto paritariamente da docenti ed esperti del mondo del lavoro, con sola funzione consultiva e di proposta.

Indicazioni Nazionali

Il Miur di concerto con il Ministro dell’economia ha emanato, nel maggio del 2010, il regolamento recante “*Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all’art. 10, comma 3, del d.P.R. 15 marzo 2010*”.

Con applicazione dall’anno scolastico 2010/2011 a partire dalle classi prime. Le Indicazioni nazionali sono aggiornate periodicamente in relazione agli sviluppi culturali emergenti, nonché alle esigenze espresse dalle università, dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e dal mondo del lavoro e delle professioni.

Ai sensi dell'art. 12, comma 3, del d.P.R. 15 marzo 2010, il raggiungimento da parte degli studenti degli obiettivi specifici di apprendimento previsti dalle Indicazioni nazionali è oggetto di valutazione periodica da parte dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI).

L'Amministrazione, avvalendosi dei diversi soggetti istituzionali e professionali, promuove azioni di formazione in servizio del personale della scuola e attiva un sistema di monitoraggio che consenta di raccogliere dati, osservazioni e suggerimenti di cui tener conto nel processo di progressiva implementazione del complessivo riordino dei licei.

“Le Indicazioni nazionali degli obiettivi specifici di apprendimento per i licei rappresentano la declinazione disciplinare del Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione dei percorsi liceali. Il Profilo e le Indicazioni costituiscono, dunque, l'intelaiatura sulla quale le istituzioni scolastiche disegnano il proprio Piano dell'offerta formativa, i docenti costruiscono i propri percorsi didattici e gli studenti sono messi in condizione di raggiungere gli obiettivi di apprendimento e di maturare le competenze proprie dell'istruzione liceale e delle sue articolazioni”.

Per ogni disciplina sono state redatte delle linee generali che comprendono una descrizione delle competenze attese alla fine del percorso; seguono gli obiettivi specifici di apprendimento articolati per nuclei disciplinari relativi a ciascun biennio e al quinto anno.



GLI ISTITUTI TECNICI

I percorsi degli Istituti Tecnici sono di durata quinquennale e sono finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore.

Si articolano in due ampi settori, a loro volta articolati in indirizzi:

- 1) economico
 - a) amministrazione, finanza e marketing
 - b) turismo
- 2) tecnologico
 - Meccanica, Meccatronica ed Energia
 - Trasporti e Logistica
 - Elettronica ed Elettrotecnica
 - Informatica e Telecomunicazioni
 - Grafica e Comunicazione
 - Chimica, Materiali e Biotecnologie
 - Tessile, Abbigliamento e Moda
 - Agraria e Agroindustria
 - Costruzioni, Ambiente e Territorio.

L'orario complessivo annuale è di 1.056 ore, corrispondenti a 32 ore settimanali di lezione. Sono previste un'area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e specifiche aree di indirizzo.

Si aggiunge per una classe del primo biennio un'ora di geografia generale ed economica.

La struttura dei percorsi si sviluppa attraverso:

- un primo biennio articolato in 660 ore di attività e insegnamenti generali e in 396 ore di attività e insegnamenti obbligatori per ciascun indirizzo;
- un secondo biennio e un quinto anno articolati in 495 ore di attività e insegnamenti generali e in 561 ore di attività e insegnamenti obbligatori per ciascun indirizzo.

Per articolare in opzioni le aree di indirizzo, anche in relazione alle peculiarità del territorio, possono essere utilizzati spazi di flessibilità entro il 20% nel primo biennio, il 30% nel secondo biennio, il 35% nell'ultimo anno.

Sono istituiti i dipartimenti per il sostegno alla didattica quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti.

Gli Istituti Tecnici possono costituire un comitato tecnico-scientifico con una composizione paritetica di docenti e di esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica con funzioni consuntive e di proposte per l'utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità.

E' possibile stipulare contratti d'opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni.

Al superamento dell'Esame di Stato conclusivo dei percorsi viene rilasciato il diploma di Perito indicante l'indirizzo seguito dallo studente e le competenze acquisite.

L'INVALSI effettuerà periodicamente una valutazione dei risultati di apprendimento e ne pubblica gli esiti.

Gli Istituti Tecnici collaborano con le strutture formative accreditate dalle Regioni nei poli tecnico-professionali costituiti secondo la legge 40/07.

Gli istituti del settore tecnologico sono dotati di un Ufficio tecnico per la gestione ottimale dei laboratori. I posti relativi all'Ufficio tecnico sono coperti prioritariamente con personale titolare nell'istituzione scolastica e, in mancanza, con personale appartenente a classe di concorso in esubero con modalità da definire in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa sulla mobilità e utilizzazioni.

Linee guida

Con Direttiva del MIUR n. 57 del 15 luglio 2010, sono state definite le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento come previsto dall'art. 8, comma 3 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88, registrata alla Corte dei Conti il 4 agosto 2010.

Le linee guida descrivono ampiamente le azioni utili per il passaggio al nuovo ordinamento richiamando il quadro di riferimento europeo per le qualifiche (EQF), per il sistema di trasferimento dei crediti (ECVET) per la costituzione di un sistema condiviso di istruzione e formazione tecnico-professionale (VET).

Contengono gli orientamenti per l'organizzazione del curriculum in particolare per quanto riguarda il raccordo tra l'area di istruzione generale e l'area di indirizzo e infine nell'allegato A è contenuta la declinazione dei risultati di apprendimento in conoscenze e abilità per il primo biennio, nonché le competenze di base attese a conclusione dell'obbligo di istruzione.

Successivamente con la direttiva ministeriale n. 4 del 16 gennaio 2012 sono state emanate le Linee Guida per il secondo biennio e il quinto anno.



GLI ISTITUTI PROFESSIONALI

I percorsi di studio degli Istituti professionali hanno una durata quinquennale e si concludono con il conseguimento di diplomi di istruzione secondaria superiore in relazione ai settori e agli indirizzi. Gli Istituti Professionali possono svolgere, in regime di sussidiarietà, un ruolo integrativo e complementare rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale regionale, ai fini del rilascio delle qualifiche e dei diplomi professionali.

Sono articolati in due settori:

Settore dei servizi - 5 indirizzi

- Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
- Servizi per la manutenzione e l'assistenza tecnica
- Servizi socio-sanitari
- Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera
- Servizi commerciali.

Settore industria e artigianato

Possono costituire dipartimenti per il sostegno alla didattica e alla progettazione formativa e possono dotarsi di un comitato tecnico-scientifico.

L'orario complessivo annuale è di 1.056 ore, corrispondenti a 32 ore settimanali di lezione. Si prevedono un'area di istruzione generale comune a tutti i percorsi e specifiche aree di indirizzo.

Si aggiunge per una classe del primo biennio un'ora di geografia generale ed economica.

La struttura dei corsi prevede:

- un primo biennio articolato in 660 ore di attività e insegnamenti generali e in 396 ore di attività e insegnamenti obbligatori per ciascun indirizzo;
- un secondo biennio e il quinto anno, articolati in 495 ore di attività e insegnamenti generali e in 561 ore di attività e insegnamenti obbligatori per ciascun indirizzo;
- dal punto di vista metodologico si privilegiano soprattutto la didattica di laboratorio, il lavoro cooperativo per progetti, l'alternanza scuola lavoro.

I risultati di apprendimento declinati in competenze, abilità e conoscenze sono equiparati al "Quadro europeo dei titoli e delle qualifiche" (EQF).

Oltre la quota di autonomia del 20%, si utilizzano i seguenti spazi di flessibilità per articolare in opzioni le aree di indirizzo, anche in relazione alle peculiarità del territorio:

- 1° biennio, 25%;
- 2° biennio, 35%;
- ultimo anno, 40%.

Analogamente agli Istituti Tecnici, anche gli Istituti Professionali costituiscono un comitato tecnico-scientifico con una composizione paritetica di docenti e di esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica con funzioni consuntive e di proposta per l'organizzazione delle aree di indirizzo e l'utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità.

E' possibile stipulare contratti d'opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni.

Al superamento dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi viene rilasciato il diploma di Tecnico indicante l'indirizzo seguito dallo studente e le competenze acquisite.

Il monitoraggio e la valutazione sui risultati di apprendimento sono affidati al Comitato Nazionale per l'Istruzione Tecnica e Professionale e all'INVALSI.

E' previsto un rapporto triennale al parlamento da parte del Ministro dell'Istruzione.

Sono previste specifiche intese tra il MIUR, il MEF e le singole Regioni per la sperimentazione di nuovi modelli organizzativi e di gestione degli Istituti Professionali.

Linee guida

Con Direttiva del Miur n. 65 del 28 luglio 2010, sono state definite le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento, come previsto all'articolo 8, comma 6 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, registrata alla Corte dei Conti il 20 agosto 2010.

Dopo le azioni da attuare per il passaggio al nuovo ordinamento simili a quelle degli istituti Tecnici vengono declinati i risultati di apprendimento in conoscenze e abilità per il primo biennio per ogni disciplina.

Con Direttiva Ministeriale n. 5 del 16 gennaio 2012 vengono emanate le Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno.

Il Ruolo Sussidiario degli Istituti Professionali

Gli Istituti Professionali, potranno svolgere un ruolo di sussidiarietà nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia, per il rilascio delle qualifiche professionali, così come previsto dall'art. 8, comma 2, e art. 2, comma 3, del DPR 15 marzo 2010. (21 qualifiche di cui all'Accordo stipulato in sede di Conferenza Stato Regioni in data 29 aprile 2010.)

I riferimenti nazionali per l'attuazione di tali percorsi costituiscono gli standard formativi minimi (area di istruzione generale – area di formazione professionale) mentre i livelli essenziali sono stati declinati dal D.L.vo 226/2005 e ad essi si continua a fare riferimento.

Lo scorso 16 dicembre 2010, in sede di Conferenza Unificata, è stata sancita l'intesa per l'adozione delle Linee Guida, previste all'articolo 13 comma 1-quinquies del D.L.vo 31 gennaio 2007 n. 40, per la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali di cui al DPR n. 89 del 15/03/2010 e i percorsi di istruzione e formazione professionale.

Gli Istituti Professionali possono svolgere in regime di sussidiarietà un ruolo **integrativo e complementare** (***laddove per carattere integrativo si intendano percorsi scolastici integrati con i moduli di formazione professionale e carattere complementare sia inteso come riconoscimento degli I.P. come agenzie formative accreditate per il rilascio di qualifiche triennali e diplomi quadriennali***), nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni.

- Tipologia A: Offerta sussidiaria integrativa

Gli studenti iscritti ai percorsi quinquennali degli I.P. possono conseguire, al termine del terzo anno anche titoli di qualifica professionale di cui all'Accordo in Conferenza Unificata Stato-Regioni del 24 aprile 2010.

- Tipologia B: Offerta sussidiaria complementare

Gli studenti possono conseguire i titoli di qualifica e Diploma professionale presso gli I.P.

A tal fine saranno attivate classi che assumono standard formativi e la regolamentazione dell'ordinamento dei processi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al Capo III del D.L.vo 226/2005 sempre ad invarianza di spesa.

La realizzazione dell'offerta sussidiaria da parte degli I.P. avviene nel limite del numero di classi e della dotazione organica complessiva del personale statale, pertanto la dotazione organica complessiva non potrà essere incrementata.

L'organico assegnato agli I.P. per le classi ad ordinamento leFP non è separato.

Gli esami conclusivi dei percorsi di cui le tipologie A e B si svolgono sulla base della specifica disciplina di ciascuna Regione con riferimento l'art. 20 del DL.vo 226/2005 sui livelli essenziali della valutazione e certificazione delle competenze.

L'erogazione dell'offerta sussidiaria non comporta oneri aggiuntivi per lo Stato; eventuali altri oneri sono a carico delle Regioni.

Non possono essere superati il numero di classi e la dotazione organica complessiva rispetto alle previsioni del Piano programmatico di cui all'art. 64 della legge 133/08 e dei conseguenti regolamenti attuativi;

I percorsi di IFP attivati negli istituti professionali devono avere lo stesso monte ore, numero di studenti minimo e massimo, nonché organico complessivo delle rispettive classi di ordinamento statale di istruzione professionale.

Dal punto di vista della spesa a carico del bilancio statale sarà indifferente se una classe seguirà l'ordinamento di Istruzione Professionale o di IFP.

Le Regioni, d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale, si impegnano a limitare, nell'ambito della programmazione territoriale, l'attivazione negli istituti professionali di soli percorsi di IFP, compatibili con le classi di abilitazione dei docenti disponibili, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Eventuali adeguamenti laboratoriali o di attrezzature saranno autorizzati dalla Regione. In tal caso saranno a carico del bilancio regionale, senza alcun onere aggiuntivo per lo Stato.

Se da un lato riteniamo indispensabile garantire a tutti i giovani l'acquisizione almeno di una qualifica triennale, anche in attuazione del D.L.vo 76/2005 sul diritto dovere all'istruzione e alla formazione; si sottolinea la difficoltà di armonizzare quanto previsto negli standard minimi e i vincoli invece imposti, in particolare dal MEF. E' estremamente complesso, infatti, assicurare le condizioni dell'area di istruzione generale prevista dall'obbligo di istruzione, in presenza della diversa periodizzazione del percorso triennale, con vincoli di orari annuali e modalità organizzative.



LE OPZIONI NEGLI ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI

Le opzioni sono ulteriori articolazioni delle aree di indirizzo previste nei DD.PP.RR n. 87 e n. 88 del 15 marzo 2010 (riordino Istituti tecnici e istituti professionali) previste a partire dal secondo biennio. Sono introdotte *“per corrispondere alle esigenze del territorio e ai fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro e delle professioni”*.

L'obiettivo che si vuole realizzare attraverso il sistema delle opzioni è quello di non disperdere il patrimonio di professionalità consolidato in alcune aree del paese e che contribuisce ad affermare, nel mondo, la qualità del cosiddetto *made in Italy*.

Le opzioni devono rientrare nella programmazione dell'offerta formativa di competenza delle Regioni ed essere indicate in un elenco nazionale adottato con apposito decreto dal MIUR di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze.

Le quote di flessibilità sono riservate esclusivamente per articolare in opzioni le Aree di indirizzo.

Per gli Istituti Tecnici la quota di flessibilità è disponibile a partire dal terzo anno dei percorsi formativi, nella misura del 30% nel secondo biennio e del 35% nel quinto anno e fa riferimento unicamente al monte ore delle attività e degli insegnamenti obbligatori che caratterizzano l'Area di indirizzo.

Per gli Istituti Professionali la quota di flessibilità è del 35% nel secondo biennio e del 40% nel quinto anno.

Soltanto gli Istituti professionali possono utilizzare gli spazi di flessibilità anche nel primo biennio nei limiti del 25% dell'orario annuale dell'area di indirizzo per svolgere il ruolo integrativo rispetto al sistema dell'Istruzione e della Formazione Professionale.

- Il 19 gennaio 2012 la Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome ha espresso parere favorevole sugli schemi dei relativi provvedimenti,
- I percorsi di studio (10 nei tecnici + sesto anno enotecnico e 10 nei professionali) riprendono importanti indirizzi specifici già esistenti sul territorio e non espressi nella fase di riordino della scuola secondaria di secondo grado. I nuovi percorsi potranno essere avviati nei limiti delle dotazioni organiche e saranno oggetto di periodiche revisioni e aggiornamenti.
- Non muta l'orario annuale previsto per gli istituti tecnici e per gli istituti professionali

APPRENDISTATO ULTIMI DUE ANNI SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Ai sensi dell'articolo 8 bis del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modifiche dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è stato emanato il decreto interministeriale che avvia un programma sperimentale di apprendistato per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda per il triennio 2014-2016, rivolto agli studenti del quarto e quinto anno delle scuole secondarie di secondo grado attraverso la stipula di contratti di apprendistato per l'alta formazione con oneri a carico delle imprese interessate.

Nel decreto a firma congiunta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, del Ministro del Lavoro e del Ministro dell'Istruzione Università e Ricerca, sono indicate le procedure e i criteri generali per la stipula delle convenzioni e l'organizzazione dei percorsi.

In particolare le imprese pubbliche o private, anche associate in rete, per essere ammesse al programma di sperimentazione, dovranno possedere tutti i requisiti formali di legge ivi compresi l'affidabilità economica e finanziaria, la capacità gestionali, le risorse professionali, la certificazione della qualità dei processi aziendali, una comprovata esperienza nella formazione di apprendisti in relazione a profili professionali corrispondenti al livello dei diplomi di istruzione secondaria superiore, la capacità formativa interna anche a favore dei tutor e dei docenti delle scuole convenzionate.

Il MIUR e il MLPS - anche nelle loro articolazioni periferiche - e le Regioni interessate stipulano un protocollo di intesa in cui sono definiti:

- l'ambito di applicazione e le aree territoriali interessate, le istituzioni scolastiche sede della sperimentazione nonché le modalità di adesione al programma sperimentale da parte delle Istituzioni stesse nel rispetto degli Organi Collegiali
- il numero degli studenti da avviare ai percorsi sperimentali
- i criteri generali e le modalità per l'individuazione degli studenti che partecipano ai percorsi sperimentali
- le modalità per l'eventuale rientro degli studenti nei percorsi scolastici ordinari nel corso del biennio sperimentale
- il numero minimo di ore da svolgere sul posto di lavoro nel biennio sperimentale
- le responsabilità dell'istituzione scolastica e dell'impresa nel periodo di apprendistato
- le modalità per il monitoraggio

Successivamente le istituzioni scolastiche stipulano, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, apposite convenzioni con l'impresa definendo i rapporti e le responsabilità dei diversi soggetti. A tal fine l'impresa designa un proprio rappresentante nel Comitato Tecnico Scientifico.

Le convenzioni inoltre definiscono, tra l'altro, l'organizzazione didattica del percorso sperimentale, in particolare l'articolazione della didattica in aula e sul posto di lavoro in relazione al calendario scolastico e all'orario di lavoro previsto per gli apprendisti, il numero di ore da effettuarsi in azienda durante il periodo di svolgimento delle lezioni, le procedure per la certificazione delle specifiche competenze professionali acquisite sul posto di lavoro nel corso del periodo di apprendistato.

La Cisl Scuola ha fatto oggetto di puntuali osservazioni i contenuti del progetto, evidenziando anche non poche perplessità; pur considerando la natura di sperimentazione del programma previsto dal decreto 104, la genericità delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale appare eccessiva.

- In primo luogo manca un serio coordinamento con le diverse forme di apprendistato e con quelle di alternanza scuola-lavoro già presenti nell'ordinamento. Ricordiamo che l'alternanza scuola lavoro è stata introdotta come modalità di realizzazione dei percorsi del secondo ciclo (art. 4 legge delega n. 53/2003). Successivamente, con il Decreto Legislativo n. 77 del 15 aprile 2005, è stata disciplinata quale metodologia didattica del Sistema dell'Istruzione per consentire agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età di realizzare gli studi del secondo ciclo anche alternando periodi di studio e di lavoro. La finalità prevista è quella di motivare e orientare alla acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro.

L'alternanza scuola lavoro si fonda sull'intreccio tra le scelte educative della scuola, i fabbisogni professionali delle imprese del territorio, le personali esigenze formative degli studenti. Il nuovo ordinamento degli istituti tecnici, professionali e dei licei richiama l'attenzione dei docenti e dei dirigenti sull'alternanza scuola lavoro. Il programma sperimentale sembra sovrapporsi ad esso nelle finalità, introducendo come innovazione la stipula di contratti di apprendistato e quindi l'accensione di un vero e proprio rapporto di lavoro

- Rispetto all'apprendistato il programma sperimentale sembra caratterizzarsi per la mancanza di condizioni nella stipula del contratto: l'adesione alla convenzione consente all'azienda di introdurre nel processo produttivo gli studenti che hanno optato per questo percorso formativo.
- Sulla base di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 8-bis (che consente la stipula dei contratti di apprendistato anche in deroga ai limiti di età, con particolare riguardo agli studenti degli istituti professionali) e dal contesto delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale, la sperimentazione appare rivolgersi prevalentemente, se non esclusivamente, agli studenti degli istituti tecnici e professionali. Infatti, come previsto dall'articolo 7 del decreto, l'organizzazione didattica dei percorsi deve avere una struttura flessibile; questi devono essere progettati dall'istituzione scolastica e dalle imprese, che devono concordare anche il calendario delle attività in relazione con il piano annuale generale. Gli spazi di flessibilità utilizzabili sono riferiti ad un massimo del 35% dell'orario annuale, ma soltanto ove già previsto dall'ordinamento: questa indicazione escluderebbe i licei dall'accesso alla sperimentazione, non essendo prevista nel loro ordinamento tale percentuale di flessibilità.
- Si impone l'assoluto rispetto delle dotazioni organiche assegnate per evitare di determinare potenziali esuberi, ma non si dettano disposizioni che consentano di derogare al numero di alunni per classe o comunque che permettano alle istituzioni scolastiche una utilizzazione meno rigida delle risorse organiche (anche se il riferimento contenuto nel comma 7 dell'articolo 7 – che permette di adottare una *diversa aggregazione degli studenti* delle classi quarte e quinte – potrebbe essere utilizzato per individuare forme di deroga temporanea).
- La necessità di una specifica formazione del personale docente coinvolto nella sperimentazione – in particolare del cosiddetto *tutor scolastico* – è richiamata sia nella norma che definisce i contenuti delle convenzioni (art. 5) sia in quella che regola le figure tutoriali (sia scolastica che aziendale, art. 8). Essa è a carico dell'azienda, ed è volta a raccordare l'azione didattica della scuola con quella realizzata sul luogo di lavoro. La valorizzazione dei compiti svolti dai docenti è però prevista soltanto nei confronti del tutor scolastico, ma soltanto nell'ambito delle risorse assegnate e disponibili a legislazione vigente (fondo di istituto?), senza che si creino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- Le forme di supporto verso gli studenti che cessino anticipatamente dal contratto di apprendistato, ai quali è garantito il rientro nei percorsi scolastici ordinari (art. 6, c. 3), sono lasciate nel vago: il tutor scolastico è destinato a svolgere un'attività (art. 8, c. 2) che però non viene definita nei contenuti, neppure nell'ambito dell'organizzazione didattica dei percorsi (art. 7).

ALUNNI CON DISABILITÀ E B.E.S.

Il TAR Toscana con la Sentenza n. 763/12 ha ulteriormente enunciato alcuni principi che chiariscono la procedura per ottenere ore di sostegno e la modalità delle varie fasi.

La Sentenza precisa che il diritto ad un certo numero di ore di sostegno nasce solo quando questo è quantificato nel PEI dopo una fase istruttoria che riguarda specialmente la formulazione della diagnosi funzionale e del profilo dinamico funzionale.

La fase preliminare si apre con la richiesta di ore di sostegno da parte della famiglia che vanta per l'alunno, in questo modo, un interesse legittimo.

Segue la fase degli accertamenti tecnici e soltanto quando la richiesta di ore è quantificata nel PEI l'interesse legittimo di trasforma in "diritto soggettivo" a quel determinato numero di ore.

Posti di sostegno

L'art. 19, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 ha introdotto nuovi criteri e previsioni per la determinazione e l'assegnazione dei posti di sostegno.

Il citato comma stabilisce:

- a) le Commissioni mediche di cui all'art. 4 della legge n.104/1992, nei casi di valutazione della diagnosi per l'assegnazione del docente di sostegno all'alunno disabile è integrata obbligatoriamente dal rappresentante dell'INPS, che partecipa a titolo gratuito; tale previsione ovviamente si applica alle nuove certificazioni;
- b) l'organico dei posti di sostegno è determinato secondo quanto previsto dai commi 413 e 414 dell'art. 2 della legge n. 244/2007 (finanziaria per il 2009);

Gli eventuali ulteriori posti in deroga, vanno autorizzati da parte del Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale ai sensi dell'articolo 35, comma 7 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, secondo le effettive esigenze rilevate ai sensi dell'art. 1, comma 605, lett. b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che deve tenere in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetto l'alunno. I relativi posti vanno assegnati dopo aver accertato:

- l'effettiva presenza degli alunni nelle classi
- la regolarità della documentazione richiesta (diagnosi funzionale, il PEI elaborato dal GLHO, ecc..);
- l'accertata verifica della ricorrenza delle condizioni previste dalla citata sentenza della Corte (es. assenza di interventi di altre istituzioni o enti). **(C.M. n. 61 del 18 luglio 2012)**

Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall'insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola. L'istituzione delle predette classi deve in ogni caso far conseguire le economie previste nei tempi e nelle misure di cui all'articolo 64, comma 6, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. **(Art. 5 DPR n. 81/2009)**

Organici per il sostegno

Come è noto i posti di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 13, comma 5, della legge 104/1992, erano costituiti tenendo conto delle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato. Ora, ai sensi dell'art.15, comma 3 bis, del decreto legge del 12 settembre 2013, n.104, convertito con legge 128 dell' 8 novembre 2013, è stata disposta l'unificazione delle quattro aree - scientifica (AD01), umanistica (AD02), tecnica professionale artistica (AD03) e psicomotoria (AD04) – in cui si articolava la dotazione dei posti di sostegno. Il MIUR, con la circolare n. 34 del 1° aprile 2014 con cui trasmette il Decreto Interministeriale concernente la formazione delle dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2014/2015, ha chiarito che le operazioni relative alla procedura di mobilità del personale docente verranno effettuate tenendo conto dell'unificazione delle aree e secondo le regole previste nel CCNI sulla mobilità. *Gli organici, di contro, dovranno essere ancora formulati tenendo conto delle quattro aree disciplinari fino all'a.s. 2016/17, ultimo anno di vigenza delle graduatorie ad esaurimento come recentemente aggiornate.*

Bisogni Educativi Speciali

A seguito della Direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 *"Strumenti d'intervento per gli alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica"* il 6 marzo del 2013 è stata emanata la circolare ministeriale n.8 che fornisce indicazioni operative e attuative. Successivamente il MIUR, con la nota 2563 del 22.11.2013, ha definito aspetti contenuti nella Circolare Ministeriale n. 8 che avevano suscitato non poche perplessità e preoccupazione.

La Cisl Scuola aveva chiesto di evitare inutili urgenze nella tempistica e una rivisitazione dei percorsi per evitare i rischi di una deriva burocratica su tematiche così delicate e determinanti come quella dell'inclusività, mettendo le scuole in condizione di operare con modalità e tempi adeguati alla complessità di questioni non riducibili alla mera compilazione di documenti. Nella nota 2563/2013 si ribadisce che l' anno scolastico 2013/2014 sarà destinato a sperimentare e monitorare procedure, metodologie e pratiche anche organizzative.

Nel rispetto del pieno esercizio dell'autonomia scolastica, si chiarisce che solo qualora nell'ambito del Consiglio di classe o del *team* dei docenti si concordi sulla necessità di approntare strumenti specifici, ciò potrà comportare l'adozione e quindi la compilazione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP). E' in ogni caso da escludere che la scuola possa dar luogo a *"certificazioni"* degli alunni con BES, non previste né dovute.

Per quanto riguarda gli alunni con cittadinanza non italiana, si evidenzia come gli stessi abbiano soprattutto bisogno di interventi didattici relativi all'apprendimento della lingua italiana, mentre solo in via eccezionale e residuale si potrà provvedere alla redazione di un PDP.

Il piano annuale per l'inclusività deve essere inteso come occasione di riflessione e di elaborazione di tutta la comunità educante per realizzare la cultura dell'inclusione, non come mero adempimento burocratico, ma come parte integrante del POF.

La nota fornisce, inoltre, ulteriori indicazioni per quanto riguarda i *"gruppi di lavoro per l'inclusività"* e annuncia ulteriori momenti di approfondimento e di formazione; aggiunge, poi, un'opportuna precisazione, chiarendo che le indicazioni di tipo organizzativo - così come quelle relative a eventuale utilizzo del fondo di istituto - sono da ritenersi meri *"suggerimenti"*, ferma

restando l'autonoma determinazione degli organi collegiali e della contrattazione integrativa di istituto per le materie di rispettiva competenza.

Infine, richiama la riorganizzazione complessiva - come più volte richiesto dalla Cisl Scuola - della rete dei Centri Territoriali di Supporto (CTS) e dei Centri Territoriali per l'Inclusione (CTI) ad opera delle Direzioni Regionali, così da evitare sovrastrutture che potrebbero non essere adeguatamente operative e di effettivo supporto al lavoro ed all'impegno dei docenti, oltre che un rivisitazione dell'ICF (*International Classification of Functioning*) da un'ottica didattica-educativa piuttosto che strettamente clinica.

Al termine dell'a.s.2013/2014 dovevano essere emanate direttive a carattere definitivo, ma al momento in cui si chiude questo dossier (agosto 2014) nulla è stato ancora pubblicato.



L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

Nella Gazzetta Ufficiale n.47 del 25.2.2013 è stato pubblicato il DPR 29 ottobre 2012, n.263, recante il regolamento relativo alle Norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei **Centri di Istruzione per gli adulti** (CPIA).

La loro attivazione prende avvio col nuovo anno scolastico (2014/15).

I nuovi Centri costituiscono una tipologia di istituzione scolastica autonoma, dotata di uno specifico assetto organizzativo e didattico, articolata in reti territoriali di servizio, di norma su base provinciale. Realizzano un'offerta formativa finalizzata al conseguimento di titoli di studio e di certificazioni riferiti al primo e al secondo ciclo di istruzione. Sono dotati di un proprio organico funzionale. Hanno i medesimi organi collegiali delle istituzioni scolastiche, con gli opportuni adattamenti. Sono organizzati in modo da stabilire uno stretto raccordo con le autonomie locali, il mondo del lavoro e delle professioni.

Ai Centri possono iscriversi gli adulti, anche stranieri, che non hanno assolto l'obbligo di istruzione o che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 22, lettera i) della legge 15 luglio 2009, n. 94, resta comunque ferma la possibilità per gli adulti stranieri in età lavorativa, anche in possesso di titoli di studio conseguiti nei Paesi di origine, di iscriversi ai percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c). Possono iscriversi anche coloro che hanno compiuto il 16° anno di età e che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, ferma restando la possibilità, a seguito di accordi specifici tra regioni e uffici scolastici regionali, di iscrivere, nei limiti dell'organico assegnato e in presenza di particolari e motivate esigenze, coloro che hanno compiuto il quindicesimo anno di età.

L'offerta formativa sarà strutturata per livelli di apprendimento:

1. percorsi di primo livello
2. percorsi di secondo livello
3. percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana

I percorsi di **I livello** sono articolati in due periodi didattici con un orario complessivo di 400 ore implementabili fino ad un massimo di altre 200, utilizzabili anche ai fini dell'alfabetizzazione in lingua italiana degli adulti stranieri:

- **primo periodo didattico**, finalizzato al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione;
- **secondo periodo didattico**, finalizzato all'acquisizione dei saperi e delle competenze relativi all'obbligo di istruzione.

I percorsi di **II livello**, finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica sono articolati in tre periodi didattici, così strutturati:

- **primo periodo didattico**, finalizzato all'acquisizione della certificazione necessaria per l'ammissione al secondo biennio dei percorsi;
- **secondo periodo didattico**, finalizzato all'acquisizione della certificazione necessaria per l'ammissione all'ultimo anno dei percorsi;

- **terzo periodo didattico**, finalizzato all'acquisizione del diploma di istruzione tecnica o professionale.

I percorsi di **I livello**, relativi al secondo periodo didattico, e quelli di **II livello** hanno un orario complessivo obbligatorio pari al 70% di quello previsto dai corrispondenti ordinamenti.

I percorsi di secondo livello sono realizzati dalle istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica.

I percorsi:

- si riferiscono ai risultati di apprendimento, declinati in termini di conoscenze, abilità e competenze, relativi ai corrispondenti insegnamenti ordinamentali;
- sono progettati per unità di apprendimento - da erogare anche a distanza - che rappresentano il necessario riferimento per il riconoscimento dei crediti;
- sono organizzati per gruppi di livello, corrispondenti a ciascun periodo didattico di ciascun livello;
- sono organizzati in modo da consentire la personalizzazione del percorso.

Dall'anno scolastico 2014/2015 i percorsi di istruzione di primo livello e i percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana saranno realizzati dai CPIA, i percorsi di istruzione di secondo livello sono realizzati dalle istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica.

La personalità giuridica e l'autonomia potranno essere attribuite con conseguente assegnazione del relativo Dirigente Scolastico e DSGA solo a quei CPIA istituiti con delibera della Regione nel relativo piano di dimensionamento della rete scolastica per l'a.s.2014/2015.

Condizioni per il riconoscimento dei CPIA sono:

- identificazione dei CTP e scuole carcerarie ad esse associate riorganizzati in CPIA
- individuazione della sede principale e delle sedi associate
- Effettiva consistenza della popolazione scolastica. A tal fine si precisa nella Circolare 36 del 10.4.2014, che il computo degli iscritti ai corsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana deve tener conto unicamente di quelli iscritti ai corsi finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello della conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A". In ogni caso non è possibile assegnare il dirigente scolastico e il direttore dei servizi generali amministrativi con una popolazione scolastica inferiore alla misura prevista dalla normativa vigente (400 e/o 600).

Nelle realtà territoriali nelle quali non è possibile l'attivazione dei CPIA sarà valutata dalle Direzioni Regionali la possibilità di favorire la realizzazione di progetti assistiti a livello nazionale.

Il termine di scadenza per le iscrizioni se pur fissato al 31 maggio prevede la possibilità di accogliere le domande di iscrizione entro il **15 ottobre 2014**.

Organico

Le dotazioni organiche di istituto dei CPIA, per i percorsi di primo livello e di alfabetizzazione, per i percorsi di secondo livello nonché dei CTP e dei Corsi serali non ancora ricondotti ai nuovi assetti sono definite dal Direttore generale dell'ufficio scolastico regionale e comunque in base alla serie storica degli studenti iscritti ai CTP ricondotti nei CPIA o non ancora ricondotti e comunque potrà superare complessivamente quella dell'anno precedente solo in caso di giustificato incremento del numero delle iscrizioni.

GLI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI

Gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) sono Scuole Speciali di Tecnologia, istituite con la legge 40 del 2007 e introdotte nell'ordinamento nazionale con il DPCM del 25 gennaio del 2008.

Pensati come risposta ad un bisogno di qualificazione di interventi formativi nella fascia post-secondaria, hanno l'obiettivo esplicito di rendere più stabile e articolata l'offerta dei percorsi finalizzati a far conseguire una specializzazione tecnica superiore a giovani e adulti, in modo da corrispondere organicamente alla richiesta di tecnici superiori, di diverso livello, con più specifiche conoscenze culturali coniugate con una formazione tecnica e professionale approfondita e mirata.

I percorsi ITS della durata di quattro semestri (1800/2000 ore) riproducono un'offerta formativa orientata al mercato del lavoro di giovani e adulti coniugando il fabbisogno di innovazione e la competitività del sistema produttivo anche attraverso una crescita intelligente e sostenibile del territorio nel sistema globale.

Gli ITS sono "fondazioni di partecipazione" con personalità giuridica nazionale e possono essere costituiti solo se previsti dai piani territoriali delle Regioni. Le Fondazioni ITS, per la loro caratteristica di strumento integrato da una pluralità di portatori di interesse (Scuola, Impresa, Centri di formazione, Università, Enti Locali) costituiscono nel sistema di formazione superiore il punto di appoggio per la costruzione di competenze spendibili, certificabili e riconoscibili nel sistema di qualificazione nazionale ed europeo.

Dopo la fase istruttoria che ha portato alla costituzione di 59 Fondazioni distribuite sull'intero territorio nazionale, quest'anno sono stati avviati i nuovi per il conseguimento del diploma di Tecnico Superiore con riferimento a 27 figure definite, a livello nazionale, relative alle seguenti sei aree tecnologiche, correlati al piano di intervento **Industria 2015**:

- 1) Efficienza energetica
- 2) Mobilità sostenibile
- 3) Nuove tecnologie della vita
- 4) Nuove tecnologie per il Made in Italy
- 5) Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali – Turismo
- 6) Tecnologie dell'informazione e della comunicazione

I giovani e gli adulti accedono ai percorsi ITS con il diploma di istruzione secondaria superiore in relazione ai percorsi finanziati e al numero messo a disposizione da ciascun ITS con riferimento al numero di percorsi finanziati e alla effettiva disponibilità di posti di tirocinio per la durata minima obbligatoria (almeno il 30%). E' prevista la presentazione del curriculum e il superamento di una tipologia di prova selettiva, stabilita livello nazionale, a al fine di accertare la motivazione e le competenze necessarie per una proficua frequenza dei percorsi. L'accesso ai percorsi, comunque, deve costituire un diritto esigibile per tutti, anche come canale di mobilità sociale, proprio per questo l'accesso dell'utenza deve essere libero.

L'art. 52 del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 ha previsto Linee guida poi emanate il 7.2.2013 con decreto del MIUR, di concerto con i Ministeri del Lavoro, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata, per:

- **realizzare** un'offerta coordinata di percorsi degli ITS in modo da valorizzare la collaborazione multiregionale e facilitare l'integrazione delle risorse disponibili;
- **semplificare** gli ordini di indirizzo, gestione e partecipazione previsti dagli statuti delle fondazioni ITS;
- **prevedere** che le deliberazioni del consiglio di indirizzo degli ITS possano essere adottate con voti di diverso peso ponderale e con diversi quorum funzionali e strutturali.

L'accordo per la realizzazione del **sistema di monitoraggio e valutazione** dei percorsi di ITS è stato sancito il 5 agosto 2014 in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni. Il sistema, previsto dalle Linee guida, tiene conto degli indicatori di realizzazione e di risultato per il mantenimento dell'autorizzazione e per l'accesso al finanziamento del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore previsto dalla legge 7 agosto 2012, n.135. In base alla modifica all'art. 1, co. 875, della L. 296/2006 recata dal D.L. 95/2012, al Fondo confluisce, per essere destinata agli ITS, quota parte, dall'anno 2007, pari a 14 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co. 634, della stessa L. 296/2006, mentre non confluiscono più le risorse previste sul Fondo per l'offerta formativa di cui alla L. 440/1997.

I piani territoriali relativi agli ITS nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa di esclusiva competenza delle Regioni sono adottati ogni triennio, con riferimento agli indirizzi nazionali di cui al decreto del 7 febbraio 2013. Il complessivo contributo nazionale, per l'anno 2014, è ripartito a livello regionale con le seguenti modalità:

- il 60% in relazione al numero dei percorsi ITS attivati nell'anno precedente,
- il 40% in relazione alla popolazione residente nella Regione di età compresa tra i 20 e i 34 anni.

Per l'anno 2015, a titolo sperimentale, il contributo nazionale sarà così ripartito:

- il 20% in relazione alla popolazione residente nella Regione di età compresa tra i 20 e i 34 anni;
- il 70% sulla base del numero dei soggetti ammessi al secondo anno e del numero dei soggetti ammessi all'esame
- il 10% a titolo di premialità ai corsi conclusi nell'anno precedente che abbiano ottenuto un punteggio pari o superiore a 70 secondo i criteri individuati nel sistema di valutazione di cui all'allegato A dell'accordo sottoscritto in sede di Conferenza Unificata.

Resta fermo l'obbligo della quota di cofinanziamento da parte delle Regioni per almeno il 30% dello stanziamento complessivo assegnato a ciascuna di esse.

Gli indicatori di realizzazione previsti dalle linee Guida sono:

attrattività: selezione in ingresso e successo formativo

occupabilità: tasso di occupazione a 6 mesi e a 12 mesi dal conseguimento del titolo

professionalizzazione/permanenza in impresa

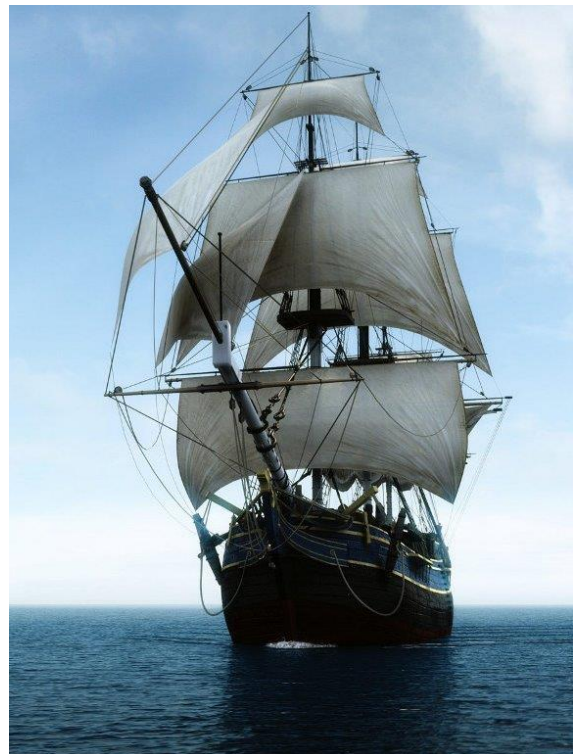
partecipazione attiva: ore docenza di personale di impresa, ore sviluppate in laboratori di imprese, ore docenza universitaria,

reti interregionali: numero di allievi, numero di ore, numero di formatori, numero di ore provenienti da imprese

Per rendere operativi tali indicatori si è provveduto, con l'accordo del 5 agosto, a individuare valori soglia attraverso l'analisi dei dati presenti nella Banca Dati ITS (Indire) e a definire funzioni in grado di trasformare i risultati delle articolazioni in un punteggio di sintesi. Nell'allegato tecnico all'accordo sono esplicitati in modo dettagliato sia gli indicatori, sia le articolazioni per ogni indicatore per il mantenimento dell'autorizzazione al riconoscimento del titolo e per l'accesso al finanziamento del Fondo con le soglie minime e massime.

E' istituito presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca un tavolo tecnico nazionale paritetico per il sostegno e il coordinamento delle attività di monitoraggio e di valutazione dei percorsi ITS. Entro il 30 marzo l'INDIRE rende disponibili i dati relativi alla banca dati ed assicura ogni elaborazione e supporto tecnico necessario. Il Tavolo Nazionale entro il 30 aprile elabora analisi e proposte di intervento.

La valutazione con riguardo ai corsi per il conseguimento del diploma di Tecnico Superiore viene conclusa ad un anno dal rilascio del titolo.



INDICE

2014/15, le principali novità	p. 5
Autonomia e sperimentazione	p. 9
Adempimenti e prerogative	p. 10
Le sezioni primavera	p. 13
La scuola dell'infanzia	p. 15
La scuola primaria	p. 18
La scuola secondaria di I grado	p. 24
La scuola secondaria di II grado	p. 33
I licei	p. 39
Gli istituti tecnici	p. 41
Gli istituti professionali	p. 43
L'istruzione degli adulti (CPIA)	p. 52
Gli istituti tecnici superiori (ITS)	p. 54



Segreteria Nazionale
Via A. Bargoni, 8
00153 ROMA
cisl.scuola@cisl.it
www.cislscuola.it